

Il contratto sociale nell'Illuminismo scozzese: percorsi della ricezione e della critica di un'idea moderna

MARCO GEUNA

L'importanza delle teorie del diritto naturale moderno, ed in particolare della riflessione di Grozio e di Pufendorf, per la formazione e la strutturazione della riflessione politica e giuridica scozzese, è stata persuasivamente argomentata, negli ultimi decenni, da una serie di importanti studiosi, tra i quali vanno ricordati almeno Duncan Forbes¹, Peter Stein², e soprattutto Knut Haakonssen³. Dando per acquisiti i risultati dei loro studi, in questo saggio mi concentrerò su un problema specifico, e cioè sul modo in cui alcuni pensatori dello Scottish Enlightenment riformulano la teoria pufendorfiana del contratto, la dottrina dei *duo pacta et unum decretum*. Passerò poi ad analizzare una serie di critiche, portate sempre in ambito scozzese, alla teoria del contratto sociale ed in particolare all'idea di un *original contract* o *compact*.

Il mio contributo è così diviso in tre parti. Nella prima, la più estesa, mi soffermerò sulle elaborazioni di Gershom Carmichael, di Francis Hutcheson e di Thomas Reid, tutti e tre, in momenti successivi, titolari

della cattedra di filosofia morale dell'Università di Glasgow. Dedicherò più attenzione e più spazio all'opera di Carmichael, meno studiata di quella degli altri due filosofi, proprio perché il modo in cui egli introdusse in Scozia il pensiero di Pufendorf ebbe una significativa influenza sul successivo dibattito scozzese. Nella seconda parte del mio intervento, assai più breve, prenderò in considerazione, in maniera sintetica e comparativa, le critiche alla teoria contrattualistica che vennero formulate, a più riprese, da diversi pensatori scozzesi: da David Hume ad Adam Ferguson. Cercherò di interrogarmi su quali fossero, allora, i loro probabili obbiettivi polemici; suggerirò, così, che uno di essi era costituito proprio dalle riproposizioni scozzesi della teoria pufendorfiana. A mo' di conclusione, proporrò alcune osservazioni di carattere più generale, sulla peculiarità della ricezione in Scozia della teoria contrattualistica pufendorfiana e sulla pluralità di percorsi battuti dalla riflessione politica e morale del Settecento scozzese⁴.

Nel 1718, Gershom Carmichael⁵ fece stampare a Glasgow un'edizione del *De officio hominis et civis juxta legem naturalem*⁶, corredata da un suo ricco apparato di commenti e annotazioni, destinato ad essere ancora ampliato nella seconda edizione dell'opera, uscita a Edimburgo nel 1724⁷. La pubblicazione rappresentava il punto di arrivo di un lungo lavoro di riflessione e di insegnamento sul testo di Pufendorf. Carmichael aveva infatti introdotto l'opera del giurista sassone come testo di riferimento delle sue lezioni universitarie di filosofia morale già dalla seconda metà degli anni Novanta del Seicento, inaugurando una consuetudine che a Glasgow sarebbe stata seguita da Francis Hutcheson e John Loudon e ad Edimburgo adottata da Sir John Pringle⁸. Egli disponeva di una conoscenza approfondita ed estesa delle opere di Pufendorf: nelle sue osservazioni e nei suoi supplementi rinviava non solo al *De jure naturae et gentium*, ma anche, quando opportuno, al *De statu Imperii Germanici* e ad alcune delle *Dissertationes academicae selectiores*. Carmichael, inoltre, dimostrava di conoscere di prima mano alcune delle edizioni annotate del *De officio* pubblicate in quegli anni e, soprattutto, era ben consapevole del fatto che i lavori del giurista sassone avevano suscitato vivaci discussioni.

Aveva ben chiaro, in primo luogo, il giudizio severamente negativo che Leibniz aveva avuto modo di esprimere su Pufendorf e sulle tesi del *De officio*⁹, giudizio che investiva tre questioni fondamentali: il fine del diritto naturale, il suo oggetto, e la sua "causa efficiente", il fondamento cioè della sua obbligatorietà. Secondo Leibniz, Pufendorf sbagliava quando individuava il fine del diritto naturale nel solo ambito

della vita terrena, mentre la scienza del diritto naturale doveva far riferimento anche alla vita ultraterrena; errava una seconda volta quando individuava l'oggetto del diritto naturale nella sola sfera delle azioni esterne dell'uomo, mentre anche le "azioni interne", le motivazioni dell'individuo, dovevano essere oggetto del diritto naturale; sbagliava, infine, una terza volta quando giustificava l'obbligatorietà del diritto naturale facendo appello alla volontà di Dio: a questa impostazione volontaristica Leibniz contrapponeva la tesi che la giustizia è fondata su verità eterne, oggetto dell'intelletto divino. Con una lettura tendenziosa e unilaterale, che non rendeva conto di molte oscillazioni di Pufendorf, di molti suoi tentativi di percorrere una via media, Leibniz individuava così con nettezza i punti di novità dell'impresa del giurista sassone: il suo tentativo di tenere separati diritto e teologia, da una parte, e diritto e morale, dall'altra. Ciò che veniva rimproverato a Pufendorf era dunque di aver elaborato una concezione secolarizzata del diritto naturale, fondata su una netta separazione tra diritto e teologia, da un lato, e tra diritto e morale, dall'altro.

Carmichael si misura con le critiche di Leibniz sia nelle note apposte al testo della prefazione pufendorfiana, sia nei primi due supplementi aggiunti rispettivamente all'"Auctoris Praefatio" ed al capitolo secondo. Va precisato, fin da subito, che egli concede molto a Leibniz e, contro i tentativi di separazione perseguiti da Pufendorf, presenta una continuità tra teologia naturale, diritto e morale, una prospettiva priva di fratture che avrà una decisiva importanza per una parte significativa della riflessione morale scozzese successiva. In particolare, Carmichael segue Leibniz nel-

la prima nota al paragrafo sesto della prefazione pufendorfiana, affermando che il fine del diritto naturale deve includere non solo la felicità terrena, ma anche la felicità ultraterrena. Nella terza nota allo stesso paragrafo rinvia direttamente il lettore al testo di Leibniz e, riformulando la sua seconda critica a Pufendorf, osserva: «Cum Lex naturae, ab ipso Deo jussa ac sancita sit; nulla est ratio, cur non ejus scita, Dei & conscientiae forum praecipue dicantur respicere; ejusque intuitu, tam internos animi motus, quam exteriores mores dirigere»¹⁰. Nei primi due supplementi ha la possibilità di dare un fondamento a questo tipo di critiche, delineando sinteticamente la sua personale interpretazione del diritto naturale¹¹; può quindi chiarire meglio la sua posizione sia nei confronti di Pufendorf sia rispetto a Leibniz, muovendo da un assunto di tipo tradizionale, di derivazione scolastica: l'aspirazione dell'uomo alla felicità («Homini Natura insitum est, ut velit esse quam fieri potest felicissimus»). Secondo Carmichael, il desiderio di felicità, di beatitudine, trova piena risposta soltanto nell'amore di Dio, nella «summam Numinis aestimationem, amorem intensissimum, ac venerationem». L'uomo deve pertanto vivere secondo la legge divina, che deve essere considerata «pro summa Actionum humanarum norma»¹². Il passaggio dalla *lex divina* alla *lex naturalis* è altrettanto classico: «Lex Divina, non solum per signa positiva, sed magna ex parte per ipsam rerum naturam, significatur; quo pacto significata, dicitur Lex Naturalis»¹³. La legge di natura prescrive doveri all'uomo; e questi possono essere o «officia immediata» o «officia mediata». E di tali doveri Carmichael tratta a lungo nel secondo Supplemento, che reca come titolo "De

Fundamentalibus Juris Naturalis Praeceptis". Gli officia immediata comprendono quello che Carmichael considera il primo precetto della legge di natura: l'amore di Dio. I doveri mediati consistono, invece, nell'amore delle *res creatas* da Dio, nella promozione del "bene comune" del genere umano e nella promozione del bene dei singoli per quanto è compatibile con il bene comune¹⁴. Questo dovere mediato si specifica per lui in due "precetti subordinati", che costituiranno in realtà la seconda e la terza legge naturale. Il primo: «Unicuique homini se esse curandum, suamque innoxiam utilitatem promovendam». Il secondo: «Cuiilibet homini, quantum in se, colendam et servandam esse Socialitatem»¹⁵. Non si dà, però, tensione tra i due precetti subordinati: l'antropologia pufendorfiana, con i suoi restanti tratti hobbesiani, viene corretta o "integrata" con quella decisamente anti-hobbesiana di Cumberland¹⁶.

Carmichael, dunque, ripropone i doveri verso Dio, verso se stessi, e verso gli altri, sui quali si era soffermato Pufendorf nei capitoli iniziali del *De officio*. Ma ne propone una deduzione assai diversa, mettendo al primo posto i doveri verso Dio. È ben consapevole che nel *De jure* Pufendorf aveva proceduto, nel secondo libro, a distinguere tra doveri verso se stessi e doveri verso gli altri, omettendo però di trattare dei doveri verso Dio¹⁷. E non è convinto del modo in cui questi doveri erano stati introdotti nelle pagine del *De officio*. Carmichael, in sostanza, non segue Pufendorf nel suo tentativo di tenere quanto più separato possibile l'ambito del diritto naturale da quello della teologia, teologia naturale inclusa. Egli, per converso, prende le distanze da Leibniz e dal suo apprezzamento della fondazione del diritto naturale «secundum

disciplinam Christianorum»¹⁸. Concorda con Pufendorf sul fatto che il diritto naturale non possa essere fondato sulla religione rivelata; è convinto che si possa trovare un fondamento adeguato al diritto naturale soltanto ricorrendo agli argomenti e alle prove della teologia naturale, alla quale ritiene si debba accordare un ruolo ed un rilievo molto maggiore di quello fino ad allora concessole¹⁹.

Quel che è forse più significativo della elaborazione giusnaturalistica personale di Carmichael è la conseguenza che egli trae dai due precetti subordinati o, come li definisce in altro luogo, dalla seconda e dalla terza legge di natura: quella che è stata definita una vera e propria teoria dei diritti²⁰. La ricerca della utilità personale e la ricerca della socialità sono rese possibili, e compatibili, dall'affermazione che ogni uomo è titolare di diritti naturali. Carmichael afferma così che i diritti naturali sono dati in modo eguale a tutti²¹. E può concludere pertanto con una nuova definizione della ricerca del bene comune, sensibilmente diversa dalle precedenti sopra ricordate:

Concludimus itaque, rectam *Socialis Vitae* culturam in eo consistere, quod *quisque Jus suum ita tueatur, ut cujusvis Juris, seu perfecti, seu imperfecti, secundum naturalis Aequalitatis hypothesin alii cuicunque competentis, debitam rationem habeat*²².

Per quanto si riconosca che la deduzione degli *Jura* in quelle contratte pagine non sia sempre chiara²³, l'enfasi posta da Carmichael sui diritti connessi al perseguimento del bene comune ha indubbiamente un carattere di novità. Se in Pufendorf la legge imponeva innanzitutto obblighi, dai quali era possibile poi derivare i diritti da far valere nei confronti di altri, in Carmichael i diritti sembrano avere un diverso e

maggiore rilievo, concepiti come sono in vista del conseguimento del bene comune. Tanto è vero che Carmichael suggerisce che il mezzo per determinare gli *officia* che ogni uomo ha nei confronti degli altri uomini, è proprio quello di fissare i vari diritti che pertengono agli individui, diritti dai quali sarà poi facile dedurre i corrispondenti obblighi, i corrispondenti doveri²⁴.

Non posso in questa sede prendere in considerazione le categorizzazioni utilizzate da Carmichael a questo proposito, le distinzioni tra diritti perfetti e diritti imperfetti o tra diritti naturali e diritti che naturali non sono, i diritti avventizi. Posso forse solo ricordare l'elenco da lui fornito degli *Jura Naturalia Perfecta*, dei diritti naturali più essenziali. A questo gruppo «pertinent, *Jus Vitae, Jus Integritatis Membrorum, Pudicitiae, & Simplicis Existimatio-nis; haec, inquam, omnia salvam habendi; nec non Libertas, sive potestas de actionibus suis ut lubet disponendi, intra communium Divinarum Legum latitudinem; cui etiam connexa haeret Facultas, rebus per naturam positive communibus communiter utendi, ut & adventitia quaevis Jura idoneis modis acquirendi*»²⁵. I diritti avventizi, poi, dipendono anche per Carmichael dal compimento di azioni da parte dell'uomo, azioni come scambi di promesse, definizione di accordi o conclusione di contratti.

Diritti avventizi, per eccellenza, sono i diritti che scaturiscono dai patti che Pufendorf aveva posto alla base della "civitas". Nel secondo libro del *De officio*, dopo aver delineato i tratti di fondo dello stato di natura, Pufendorf si era soffermato sulle «societates primae» e sulle relazioni che le costituivano, chiarendo gli *officia* degli individui nella società coniugale, nella società paterna e nella società padronale.

Passato poi ad interrogarsi circa la «causa impulsiva constituenda civitatis», l'aveva individuata principalmente nella insicurezza dello stato di natura: gli individui, a rigore i *patresfamilias*, davano origine allo stato «ut praesidia sibi circumponerent contra mala, quae homini ab homine imminet»²⁶. Pufendorf aveva potuto così introdurre la sua peculiare teoria contrattualistica dell'origine dello stato: «ut civitas regulari modo coalescat, requiruntur duo pacta, et unum decretum», aveva sostenuto. Gli individui, «singuli cum singulis», davano vita innanzitutto ad un primo patto, «quod in unum et perpetuum coetum coire velint»²⁷; formati i «rudimenta et primordia civitatis»²⁸, procedevano poi a scegliere la forma di governo che la *civitas* avrebbe dovuto avere e la fissavano attraverso un *decretum*; un secondo patto, infine, istituiva il governo stesso e fissava gli obblighi di governanti e governati: «quo quidem pacto hi ad curam communis securitatis & salutis, reliqui ad obsequium his praestandum sese obstringunt»²⁹. Solo a quel punto lo stato poteva dirsi perfettamente costituito, solo a quel punto si aveva una «perfecta & regularis civitas»³⁰.

Nelle pagine del *De jure*, Pufendorf aveva insistito sul fatto che questo modo di spiegare la costituzione dello stato era perfettamente plausibile anche da un punto di vista storico. Aveva ricordato, innanzitutto, che era confermato dalla vicenda della nascita dello stato romano, così come l'aveva narrata Dionigi di Alicarnasso³¹. Aveva cercato poi di rafforzare la sua tesi con un'affermazione di carattere generale come la seguente: «Est tamen probe notandum, isthunc modum generandi civitatem, intervenientibus duobus pactis et uno decreto, esse maxime naturalem; et omnibus formis Rerumpu-

blicarum communem»³². Ritornato quindi sul terreno storico, aveva sostenuto che per spiegare l'origine degli stati era necessario supporre che i due patti ed il decreto fossero avvenuti almeno in modo tacito, «saltem tacite intervenisse». Per concludere con un elogio delle capacità della ragione di ricercare l'origine delle cose, anche quando mancassero prove o documenti storici: «Nihil autem obstat, quo minus alicujus rei origines ratiocinando investigare possint, utut de iisdem nulla literarum monumenta extent»³³. Pufendorf, dunque, almeno nella sua opera maggiore, affiancava al discorso di tipo giuridico-politico sulla costituzione della *civitas* considerazioni di tipo storico sull'origine degli stati. La teoria dei *duo pacta et unum decretum* sembrava quindi assumere *non soltanto un valore normativo*, relativo alla legittimità dello stato e del governo, *ma anche un significato di tipo storico*, relativo alla genesi delle comunità politiche.

Nelle sue annotazioni al *De officio*, Carmichael si sarebbe misurato con la teoria dei *duo pacta et unum decreto* in modo puntuale ed articolato. Ne ribadisce non solo l'indiscutibile validità da un punto di vista politico normativo, ma sostiene anche che essa può costituire un'adeguata spiegazione storica dell'origine delle istituzioni politiche. Carmichael difende così quella che considera la originaria teoria pufendorfiana contro le revisioni che di essa erano state fornite, sulla scorta delle critiche di Pierre Bayle³⁴, da Gerhard Gottlieb Titius e da Jean Barbeyrac. Scrivendo i loro commenti alle opere di Pufendorf nel primo decennio del Settecento, Titius e Barbeyrac avevano concesso alla critica scettica che il primo contratto, quello di formazione della società, era storicamente implausibile;

ma avevano difeso la plausibilità storica e soprattutto la validità teorica del secondo contratto, tra governanti e governati. Avevano dunque modificato la struttura di convenzioni che doveva giustificare, da un punto di vista politico normativo, la costituzione dello stato e del governo, e sostenuto che era sufficiente ipotizzare un unico patto tra governanti e governati, un “patto reciproco”, attraverso cui dovevano venir fissati i rispettivi obblighi³⁵. Carmichael, invece, tiene distinte le due questioni. Da un punto di vista politico normativo, ritiene che sia necessario ipotizzare un primo patto per spiegare adeguatamente la costituzione dello stato e per poter soprattutto affrontare, attrezzati da un punto di vista teorico, i problemi che la dissoluzione del governo pone – per potere, quindi, distinguere tra dissoluzione dello stato e dissoluzione del governo³⁶. Da un punto di vista storico, crede che la teoria pufendorfiana sia ancora una spiegazione più plausibile dell’origine delle istituzioni politiche di quella fornita da Bayle, e sulla sua scorta da Titius e Barbeyrac, con il ricorso all’argomento della forza e del suo impiego da parte di uomini violenti. E lo argomenta in più passi del suo commento. Da buon giusnaturalista, non può ammettere che la forza crei diritto; l’uso sistematico della forza, inoltre, presuppone a suo giudizio ampie moltitudini di uomini già riunite in “società civile”. Ribadisce pertanto il suo apprezzamento e la sua fedeltà alle tesi pufendorfiane³⁷. Sostiene poi, interpretando Pufendorf, che le sue argomentazioni non implicavano certo che si dovessero cercare le tracce storiche di una precisa e compiuta successione di convenzioni, come quella da lui delineata in sede normativa. E rinvia il lettore, per una più approfondita interpretazione delle

origini delle istituzioni politiche, a quanto sostenuto da Locke, nel capitolo nono del *Tract. Post. de Imperio*³⁸.

Il punto che sta a cuore a Carmichael è comunque di natura teorica: è ribadire il ruolo del consenso dei cittadini nella costituzione dello stato e del governo. «*Quod ad Civitatem constituendam, & Civile Imperium erigendum, Consensus Civium requiratur, ex principiis supra positus abunde liquet*»: con queste parole, non a caso, inizia la sua lunga nota di chiarificazione. Lo stato perfettamente costituito implica, a suo giudizio, due tipi di obbligazione:

*Fateor equidem, cum perfecta Civitas, [...] in constitutione sua duplicem includat Obligationem, alteram Civium inter se, alteram Imperantis & Subditorum mutuam, & illam quidem ab hac independentem; cumque ad illam producendam, primum supra descriptum pactum, ad hanc secundum (quod, ubi primum simpliciter initium praecesserat, intermedium supponit Decretum) peculiariter collineet*³⁹.

Carmichael sostiene, poi, che l’istituzione della «civitas perfecta» può essere portata a termine o attraverso i tre momenti descritti da Pufendorf o attraverso un singolo atto che contiene in se stesso i tre momenti e genera i due tipi di obbligazione⁴⁰. Ma ciò che gli interessa ribadire con chiarezza è che l’obbligo politico nasce, e può nascere, solo dal consenso dei cittadini: «*Utrumque sit, cum liquido constet, neque Civium inter se, neque Imperantis & Subditorum, Obligationem mutuam, nisi in Consensu, expresse vel tacite, immediate vel mediate, simul vel successive, adhibito, posse fundari*»⁴¹. Le conseguenze di queste tesi saranno da Carmichael presto esplicitate.

Delineato il processo di costituzione dello stato attraverso i due patti ed il decreto, Pufendorf procedeva a definire lo stato

in maniera rigorosa. Riprendendo quasi letteralmente la definizione hobbesiana proposta nelle pagine del *De cive*, scriveva: «Unde civitas definitur, quod sit persona moralis composita, cujus voluntas ex plurimum pactis implicita et unita, pro voluntate omnium habetur, ut singulorum viribus & facultatibus ad pacem & securitatem communem uti possit»⁴². La definizione aveva un carattere esplicito e formale, ed era già stata proposta in termini quasi identici nel *De jure*⁴³. Non è dunque casuale, ma è molto significativo che Carmichael non faccia propria questa definizione dello stato, di scoperta ascendenza hobbesiana. Al corrente della critica di Titius secondo cui con questa definizione si rischia di confondere lo stato con il sovrano⁴⁴, preferisce piuttosto proporre un'altra, in cui il concetto di "persona moralis" non compare. Scrive infatti: «Civitas interim brevius, nec minus apte, definiri potest, quod sit. *Idonea Hominum multitudo, per voluntatum & virium sub uno Summo Imperio Unionem, ad incolunitatem mutuo tuendam conjuncta*»⁴⁵. Carmichael preferisce così, su questo terreno, abbandonare Pufendorf, troppo fedele ad Hobbes, ed assumere una posizione analoga a quella di Locke, che aveva continuato a parlare di "Civil Government" e non di "State", e che non aveva presentato il risultato del patto, la comunità politica, come "persona civilis" o "moralis"⁴⁶.

Dovremo presto prendere in esame altre questioni sulle quali Carmichael preferisce non seguire Pufendorf, troppo vicino a Hobbes nell'ispirazione o nelle formulazioni stesse, e ricorrere invece a tesi lockiane. Nelle note ai tre capitoli del *De officio* successivi a quello appena considerato, egli infatti "corregge" Pufendorf più di una volta. In quelle apposte al capitolo settimo,

"De partibus Summi Imperii", sostituisce, per così dire, la più complicata dottrina pufendorfiana, che individuava sette ambiti nei quali il potere del governo poteva essere esercitato, con la più lineare distinzione lockiana di tre poteri: legislativo, esecutivo e federativo. E trova anche l'opportunità per ribadire un assunto per lui fondamentale: «hasce Summi Imperii partes a consentiente Subditorum voluntate hauriri, facile ostenditur»⁴⁷. Decisive sono poi le "correzioni" che Carmichael propone nelle note al capitolo nono, "De affectionibus Imperii Civilis", nel quale Pufendorf delineava la sua teoria della assolutezza, indivisibilità e sacro-santità della sovranità. L'«imperium Civitatis» non solo era descritto come «summum» e «legibusque civilibus superioris», ma era presentato come un potere «sanctum, cui resistere nefas»⁴⁸. Carmichael si muove in una prospettiva teorica radicalmente diversa. Osserva che il sovrano deve amministrare lo stato in modo che i suoi sudditi non abbiano mai a pensare che non si curi dell'interesse pubblico o che stia oltrepassando i limiti dell'esercizio legittimo del potere, «vel a publica eum utilitate deviare, vel legitimae Potestatis terminos excedere»⁴⁹. Carmichael ricorda infatti che, se è vero che il sovrano non è sottoposto alle leggi civili, egli è purtuttavia vincolato dalla legge divina rivelata e dalle leggi naturali, ed è tenuto poi a rispettare le *Leges fundamentales*, quelle leggi cioè che definiscono i modi ed i limiti dell'esercizio della sovranità, e che sono implicite nel secondo patto o discendono direttamente da esso⁵⁰. A proposito della resistenza del popolo e dei singoli individui, non ha poi dubbi.

De re ipsa hoc videtur certum, ut nullius Hominis, adversus alium Hominem, Jus est infinitum, ita, ubi Jus definit, ibi incipere Iniuriam, & cum ea

*Jus resistendi, si solam justitiam expletricem respiciamus, & quidem illius intuitu qui injuriam intulit: Confer Lockii tractatum saepius laudatum, § 202*⁵¹.

Contro le tesi di Grozio e di Pufendorf, che tendevano a negare, o a restringere di molto lo spazio del diritto di resistenza, fa appello dunque all'autorità di Locke. Ricorda, a dire il vero, non solo il §202 sulla legittimità del diritto di resistenza in generale, ma anche le considerazioni del §208 sulla dubbia opportunità da parte di singoli individui, di privati oppressi dai governanti, di mettere in atto una resistenza pur legittima. Ma la sua conclusione è chiara: «Quod si per injurias a Summo Imperante illatas, non tam *propria* singulorum *Jura* invadunt, quam *publica*, ea quae a singulis, civilem societatem ineundis, ad civitatem translata intelliguntur», la resistenza del popolo, la «*publica resistentia*», è «*justam ac necessariam*»⁵².

Queste, a rigore, erano soltanto alcune delle 'mosse' con le quali il professore di Glasgow procedeva a presentare la dottrina di Pufendorf spogliandola dei suoi originali caratteri assolutistici. Su altre questioni rilevanti, come la fondazione del diritto di proprietà, la legittimità della conquista o la liceità della schiavitù, Carmichael non esitava poi ad abbandonare le tesi del giusnaturalista sassone, e a "correggerle" con argomentazioni di diretta ispirazione lockiana. Se per affrontare queste questioni Pufendorf aveva fatto ricorso a convenzioni tacite o espresse, a contratti o a veri e propri patti, Carmichael invece o introduceva giustificazioni di altro tipo o poneva dei precisi limiti a ciò che poteva essere oggetto di accordo, tenendo ferma la sua teoria dei diritti naturali. A proposito del problema dell'appropriazione individuale seguiva

Locke ed il suo rilievo dato al lavoro, reintroducendo peraltro i limiti all'appropriazione individuale presenti nella tradizione scolastica⁵³; a proposito del problema della schiavitù, invece, metteva in atto l'altro tipo di strategia. Se Pufendorf aveva ritenuto hobbesianamente che alla conclusione di una guerra il perdente potesse stringere un patto con il vincitore, e cedergli la sua libertà per aver salva la vita⁵⁴, Carmichael faceva valere la sua teoria dei diritti e poneva rigorosi limiti al discorso pufendorfiano, fino quasi al punto di svuotarlo. Carmichael era estremamente critico nei confronti della pratica della riduzione in schiavitù, e della legittimazione ad essa fornita dal diritto; in una delle prime note al capitolo relativo agli "Officiis Dominorum & Servorum" scriveva: «Nulla in re, a Socialitatis lege pleraeque Gentes longius aberrarunt, quam in *Belli* circa *Servitutem* introducendam *Jure* estimando»⁵⁵. Le principali limitazioni poste al discorso pufendorfiano erano le seguenti: il vincitore poteva ridurre in stato di schiavitù il vinto soltanto al termine di una guerra riconosciuta *giusta*, in base ai precisi canoni dello *jus belli*; i figli del vinto e le persone che non avevano partecipato direttamente alla guerra non potevano essere ridotte in stato di schiavitù; l'uomo ridotto in stato di schiavitù doveva essere trattato come un uomo, e non come un oggetto di proprietà⁵⁶. Con "integrazioni" e "correzioni" come quelle ricordate, la via della ricezione in terra scozzese della versione pufendorfiana del diritto naturale era dunque aperta.

Le osservazioni di Carmichael vennero apprezzate e fecero scuola, sia al di qua che al di là della Manica. Sul continente furono più di una volta ristampate⁵⁷ e vennero lodate da più di un interprete del pensiero

di Pufendorf, da Everhard Otto a Cristoph Friedrich Ayrmann, allo stesso Jean Barbeyrac. Quest'ultimo, a partire dalla cosiddetta quinta edizione de *Le droit de la nature et des gens*, apparsa nel 1734, modificò in più punti il suo commento al testo di Pufendorf, tenendo conto delle argomentazioni di Carmichael, citato più volte con grande rispetto⁵⁸. Ritratto così in parte quello che aveva sostenuto sulla scorta di Titius e sostenne che, qualunque fosse stata nel passato l'origine della società civile, i tre atti descritti da Pufendorf, i *duo pacta et unum decretum*, dovevano essere considerati, nel presente, come necessari per spiegare la struttura dello stato e del governo. In Scozia, qualche anno dopo, e cioè nel 1742, nella prefazione della prima edizione della *Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria*, Hutcheson non soltanto riconosceva che molte sue argomentazioni erano tratte da altri filosofi, in particolare fra i moderni da Pufendorf e dal suo *De officio*, ma esprimeva il suo profondo debito verso il commentatore di quell'opera, osservando che «vir optimus, doctissimus, Gershomus Carmichael nuper in hac Academia P. Professor, inter omnes ejusdem commentatores palmam ferens, ita supplevit & emendavit, ut libri *substantia*, quam vocant, multo pluris sint *accessiones*»⁵⁹. Dunque le aggiunte di Carmichael apparivano a Hutcheson più importanti della sostanza stessa del *De officio*. Tuttavia, prima di procedere all'analisi di qualche passo dell'*Institutio*, è necessario toccare rapidamente una questione preliminare. È noto che la produzione filosofica di Hutcheson può essere scandita in due periodi: quello irlandese, precedente al 1729, che vede la pubblicazione delle sue ricerche filosofiche redatte in lingua inglese, *An Inquiry into the Original of our Ideas*

of Beauty and Virtue nonché *An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections, with Illustrations on the Moral Sense*; e quello scozzese, che va dalla sua nomina a professore di filosofia morale a Glasgow, nel 1730, alla sua morte, nel 1746, che si caratterizza per la pubblicazione di opere latine, innanzitutto la *Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria* e la *Metaphysicae Synopsis*, opere che si presentano in sostanza come ampi manuali ad uso degli studenti. Gli interpreti si sono chiesti se questi due gruppi di opere formassero due veri e propri sistemi filosofici, con tratti marcatamente diversi; si è discusso a più riprese sulle continuità e le discontinuità fra le varie fasi della riflessione di Hutcheson⁶⁰. Non posso entrare qui in queste questioni interpretative. È sufficiente segnalare che possono essere individuati alcuni punti di contatto, alcune assunzioni costanti, tra i due gruppi di lavori: il ruolo centrale assegnato alla benevolenza; la polemica anti-hobbesiana e anti-mandevilliana, e cioè la critica alle teorie dell'egoismo etico; alla base di tutto, un naturalismo provvidenzialistico, che non aveva imbarazzo ad appellarsi alle cause finali.

Negli scritti irlandesi degli anni '20, confrontandosi criticamente con l'eredità filosofica di Shaftesbury, Hutcheson sviluppava una ricerca originale sul senso morale, come facoltà autonoma della natura umana, e perveniva a posizioni che oggi definiremmo di realismo etico⁶¹. Il senso morale, a suo giudizio, "approva" direttamente azioni e comportamenti che sono ispirati da un'affezione disinteressata, da un «istinto di benevolenza universale». Anche l'idea dei diritti – si può aggiungere – viene fatta scaturire dal senso morale: «from this sense too we derive our ideas of rights», si

legge nell'ultima sezione dell'*Inquiry*⁶². Il progetto complessivo di Hutcheson era allora quello di «liberare la morale (e la politica) dal convenzionalismo, dall'artificialismo, dal legalismo [...] di Hobbes, Locke e Mandeville senza abbandonare una gnosologia empiristica (lockiana) né tornare a una fondazione metafisica *a priori* (innatistica)»⁶³. Nel contesto di questo progetto filosofico, Pufendorf figurava sostanzialmente come un avversario, avvicicabile per il suo volontarismo a Hobbes.

Arrivato a Glasgow, Hutcheson si pose ad insegnare la filosofia morale, adottando però come testo proprio il *De officio* di Pufendorf, commentato e "corretto" da Carmichael⁶⁴. Nel primo lavoro filosofico elaborato in Scozia, la *De naturali hominum socialitate. Oratio Inauguralis*, prolusione letta probabilmente il 3 novembre 1730⁶⁵, l'accostamento di Pufendorf a Hobbes veniva peraltro esplicitato in più di un passo. Hutcheson rimproverava a Pufendorf una rappresentazione dell'uomo in stato di natura, e più in generale una nozione di stato di natura di tipo squisitamente hobbesiano⁶⁶. Nella *Oratio Inauguralis*, Pufendorf veniva presentato senza esitazioni come un sostenitore di una teoria antropologica di tipo hobbesiano, incentrata sull'autoconservazione e sull'amore di sé:

Puffendorfnus cum recentiorum pluriis, eam de natura humana doctrina tradentes, quae fuerat Epicureorum, solam scilicet Philautiam, sive privatae suae cujusvisque voluptatis aut commoditatis appetitionem, esse Actionum omnium fontem, atque omnes animi affectus, qui vel benignissimi videntur, eo referentes⁶⁷.


Lo sforzo di Hutcheson, nel corso della prolusione, era proprio quello di fornire una dottrina della socialità naturale alternativa a queste prospettive antropologiche

"epicuree", una dottrina che fosse conciliabile peraltro con il dogma cristiano del peccato originale.

Questa diversa antropologia filosofica, che riconosceva la possibilità di una socialità naturale intessuta anche di relazioni di benevolenza, ritorna nelle pagine dell'*Institutio Compendiaria*, anche se in un quadro filosofico parzialmente modificato rispetto a quello sviluppato nelle opere degli anni '20. In questo testo, l'indagine rivolta a precisare la natura del senso morale, le differenze e le somiglianze tra il senso morale e gli altri sensi di cui gli uomini sono forniti, passa in secondo piano per lasciar posto ad una trattazione sistematica di impianto più tradizionale, non lontano da quello delle opere di Pufendorf. L'indagine parte sì dal terreno dell'etica, ma trova al suo centro l'esposizione di matrice pufendorfiana dei doveri verso Dio, verso gli altri uomini e verso se stessi, nonché una trattazione della virtù di stampo ciceroniano, con la presentazione tradizionale delle quattro virtù cardinali, prudenza, fermezza, temperanza e giustizia; tocca poi il terreno della giurisprudenza naturale vera e propria, con la trattazione dei diritti e delle loro divisioni (diritti naturali e diritti avventizi; diritti imperfetti e diritti perfetti, diritti reali e diritti personali), e con una puntuale discussione, tra l'altro, della proprietà e dei problemi connessi alla sua acquisizione e al suo trasferimento⁶⁸; per giungere ad esaminare nel terzo libro, dedicato alla trattazione degli "Oeconomices et Politices Elementa", le relazioni che costituiscono la trama di quelle che Pufendorf aveva chiamato «societates primae», e i doveri che sono inerenti alle varie posizioni in esse ricoperte, affrontando soprattutto il problema dell'origine del governo civile.

L'accostamento tra Hobbes e Pufendorf scattava nuovamente proprio quando si trattava di delineare i caratteri della «societas civilis» e di dar conto delle ragioni della sua istituzione. Pufendorf, nel contrapporre i vantaggi della *civitas* agli *incommoda* dello stato di natura aveva seguito dappresso Hobbes, parafrasando il celebre passo di *De cive*, X.1, tanto nelle pagine del *De jure* quanto in quelle del *De officio*⁶⁹. Ciò non era sfuggito né a Titius, né a Barbeyrac, né tantomeno a Carmichael; tutti e tre gli autori, pur con accenti diversi, avevano rimproverato a Pufendorf la sua stretta fedeltà hobbesiana su questo decisivo terreno. Hutcheson, in sostanza, non era da meno e, a proposito di «quorundam non indoctorum orationes» osservava che «libertatis statum, pari modo, deformant, in larvam omnium maxime horribilem»⁷⁰. Nella seconda edizione dell'*Institutio*, per esplicitare il suo pensiero, aggiungeva la seguente nota: «Notatur hic Puffendorffii opus et majus et minus, una cum Hobbesio, quem plane secutus videtur Puffendorffius»⁷¹.

Qualche pagina dopo, poi, Hutcheson richiamava in nota proprio una delle più importanti «accessiones» di Carmichael, nel momento in cui procedeva a trattare della costituzione della *societas civilis* e ad illustrare una teoria contrattualistica di chiara derivazione pufendorfiana, la teoria dei «tres actus in imperio constituendo»⁷². Anche Hutcheson, dunque, chiarita la sua diversa prospettiva antropologica, non aveva riserve a servirsi delle concettualizzazioni del giurista sassone. Consapevole delle questioni normative e storiche che si sovrapponevano e si intrecciavano a quel riguardo, egli avanzava delle riserve, non sul fatto che fosse esistito storicamente un contratto originario, ma sul fatto che



Il Saggio sulla storia della società civile di Adam Ferguson nell'edizione di Basilea (1789)

fossero stati effettivamente compiuti i tre atti previsti da Pufendorf, e in quel preciso ordine: «In primis quidem civitatibus constituendis, vix est credibile popellum rudem et incautum, egregias quorundam virtutes suspicientem, haec omnia hoc ordine disertis transegisse verbis». Hutcheson, peraltro, non aveva dubbi sul fatto che la costituzione di uno stato richiedesse, da un punto di vista normativo, un atto che avesse la forza, e contenesse in sé, i tre momenti descritti dal giurista sassone: «In omni tamen justa imperii civilis constitutione, actum est aliquid, quod horum omnium vim in se continet»⁷³. E proprio a tal proposito scattava il rinvio all'autorevole interpreta-

zione del predecessore. Hutcheson si metteva nella stessa prospettiva di Carmichael anche quando dalla successione di convenzioni non faceva discendere le conseguenze di tipo assolutistico esposte da Pufendorf⁷⁴. Sosteneva che il potere dei governanti doveva essere un potere limitato ed ammetteva con chiarezza un ampio diritto di resistenza. «Quum tamen solus imperii constituendi finis, quod omnes agnoscunt, sit populi salus et foelicitas»: quando il governante non persegue quel fine e viola i limiti posti al suo potere, la resistenza del popolo non può che essere giusta. «Populo jura sua contra rectores quoscumque per vim defendere licet», argomentava⁷⁵. E questo ordine di pensieri lo portava pure a riconoscere che le colonie potevano legittimamente separarsi dalla madrepatria, quando la politica di quest'ultima fosse diventata oppressiva. Anche a proposito delle forme di governo Hutcheson prendeva le distanze da quanto sostenuto da Pufendorf; apprezzava, infatti, proprio quel governo misto che il giurista sassone aveva considerato caratterizzare le forme irregolari di stato, le «Respublicae irregulares». Non casualmente un autore da lui più volte citato nelle pagine in cui discuteva della struttura dello stato e delle forme di governo era James Harrington. Non va dimenticato, in fondo, che Hutcheson era un irlandese e che a Dublino era stato in contatto con il circolo di un "commonwealthman" come Robert Molesworth⁷⁶. Sull'impianto di categorie tratte dalla tradizione giusnaturalistica, Hutcheson introduceva dunque concettualizzazioni tipiche della tradizione repubblicana moderna⁷⁷. Riprendeva innanzitutto la tesi harringtoniana sul rapporto esistente tra forme di proprietà e forme di governo e sosteneva l'opportunità

dell'introduzione di leggi agrarie, che evitassero la formazione di eccessive ricchezze nelle mani di pochi; si schierava a favore di un governo misto che prevedesse una camera di rappresentanti del popolo, un senato ed un terzo potere di tipo esecutivo, e sottolineava l'importanza della rotazione tanto nel senato quanto nell'assemblea popolare, per consentire a tutti di acquisire esperienza politica e per evitare improprie concentrazioni di potere nelle mani di alcuni. Hutcheson dimostrava di apprezzare altre due istituzioni care ai pensatori repubblicani: il voto segreto, quel "ballot" già sperimentato a Venezia e caldeggiato da Harrington, e la milizia popolare, un'istituzione nella quale gli individui potevano formare la loro virtù militare e mettere alla prova il principio stesso della rotazione delle cariche.

Il lettore settecentesco poteva trovare riproposte queste tesi, accanto all'impianto contrattualistico di derivazione pufendorfiana, negli scritti di Hutcheson in lingua inglese, pubblicati dopo la sua morte: nella *Short Introduction to Moral Philosophy*, traduzione della seconda edizione della *Institutio Compendiaria*, apparsa per la prima volta l'anno dopo la sua scomparsa e poi più volte riedita, e soprattutto nella sua opera di maggiori dimensioni, quel *System of Moral Philosophy*, scritto in gran parte forse prima della fine del 1737, ma pubblicato postumo soltanto nel 1755, grazie alla sottoscrizione di uomini di chiesa e uomini di lettere irlandesi e scozzesi, tra cui Adam Ferguson, Thomas Reid e Adam Smith⁷⁸. Nelle pagine di quest'ultimo lavoro, in un capitolo dedicato ad indagare "The natural method of constituting Civil Government, and the essential Parts of it", il lettore non solo trovava riproposta quella nozione di

original contract diffusa nella pubblicistica politica inglese primo-settecentesca⁷⁹, ma soprattutto poteva leggere una tipica riformulazione della teoria pufendorfiana dei *duo pacta et unum decretum* come la seguente:

Civil power is most naturally founded by these three different acts of a whole people. 1. An agreement or contract of each one with all the rest, that they will unite into one society or body, to be governed in all their common interests by one council. 2. A decree or designation, made by the whole people, of the form or plan of power, and of the persons to be intrusted with it. 3. A mutual agreement or contract between the governors thus constituted and the people, the former obliging themselves to a faithful administration of the powers vested in them for the common interest, and the latter obliging themselves to obedience⁸⁰.

Hutcheson non fu l'ultimo autore a proporre una dottrina contrattualistica nella Scozia dei Lumi. Nella Glasgow degli anni '60, Thomas Reid, succeduto ad Adam Smith sulla cattedra di filosofia morale, refrattario alle critiche formulate da Hume, ormai ben note ai circoli dei dotti, se ne serviva sia nelle universitarie "Lectures of Jurisprudence"⁸¹ sia in un interessante scritto, rimasto allora inedito, con ogni probabilità il testo di un discorso introduttivo ad una sessione della Glasgow Literary Society, il cui ordine del giorno prevedeva la discussione del problema "Whether the supposition of a tacit contract at the beginning of societies is well founded?"⁸².

In via preliminare, va ricordato che più di un assunto filosofico distingueva Reid da Hutcheson. Basti citarne uno. Nella sua ricerca sulla natura della morale, Reid si discostava da Hutcheson quando sosteneva che questa non aveva la sua radice in un senso morale, ma era costituita da giu-

dizi, da giudizi morali. Abbandonava cioè le prospettive aperte da Shaftesbury con il suo richiamo al *moral sense*, per riformulare in qualche modo le tesi del razionalismo etico⁸³. Altri assunti, invece, consentono di avvicinarlo al filosofo irlandese. Un naturalismo provvidenzialistico è rintracciabile anche alla base della sua ricerca filosofica complessiva. Se si viene, poi, al terreno specifico dell'etica pratica e della *natural jurisprudence* emerge che anche Reid adottava nelle sue lezioni divisioni tradizionali, a cui avevano già fatto ricorso Carmichael e Hutcheson. Distingueva tre doveri fondamentali di ogni uomo, i doveri verso Dio, verso se stessi e verso gli altri, e si serviva della quadripartizione della virtù di matrice ciceroniana. Metteva così in luce che i doveri verso noi stessi consistono nell'esercizio delle tre virtù della prudenza, della temperanza e della fermezza, mentre la quarta virtù, la giustizia, svolge un ruolo centrale nell'assolvimento dei doveri verso gli altri. E spesso Reid definiva "natural jurisprudence" la sezione del suo corso relativa ai doveri verso gli altri, incentrata sulla pratica della virtù della giustizia. Per lui, l'approccio della "Jurisprudence" era di tipo normativo, e si distingueva da quello della "Science of Politics" di tipo descrittivo o storico-ricostruttivo: «All Questions belonging to Jurisprudence are Questions concerning Right and wrong», osservava nella lezione del 24 aprile 1766. E precisava, fornendo un esempio di quel tipo di indagine: «In the last part of Jurisprudence particularly we enquire: What the duties of the Citizens are towards the State in general, towards the Magistrate or towards their fellow citizens»⁸⁴. In quella lezione, affrontando il problema del passaggio dalla condizione di libertà naturale alla condi-

zione civile o politica, affrontando quindi il nodo che era stato sciolto ipotizzando un contratto sociale originario o una successione di patti e decreti, Reid distingueva con chiarezza le due questioni che si erano andate sovrapponendo nella discussione fin dalla pubblicazione del *De jure*: il “quid facti” ed il “quid juris”. Scriveva infatti:

But here two very different Questions present themselves which have not been sufficiently distinguished by writers on this Subject. The first is What really and in Fact was and must have been the Origin of the Various States and Civil Governments that have been established. Or what reasons did actually induce those who first framed them to enter into this political Union. The second Question is What Might justly induce men sufficiently enlightened, and acquainted with the Effects that may be produced by Civil Government to enter into this State⁸⁵.

L’attenzione di Reid si concentrava tutta sulla questione normativa, sul “quid juris”. Egli abbandonava così il terreno della storia, il problema dell’origine storica dello stato e del governo, sul quale si erano ancora impegnati sia Carmichael sia Hutcheson, seppur in diverso modo.

Sviluppando le sue riflessioni sul terreno normativo, Reid riformulava la dottrina pufendorfiana dei *duo pacta* e distingueva chiaramente due tipi di contratti:

The Political Contract which Constitutes a State was made when the State began to exist, & continues untill the State be dissolved, & this contract may continue firm under various Revolutions & Form of Government. The contract between a Particular King or civil Magistrate & his People began when he began to be King or Magistrate & continues while he exercises that office. When he violates the essential Obligations of a King which he came under by taking that Office he breaks the Contract⁸⁶.

Gli elementi di novità presenti nel testo del discorso introduttivo alla Glasgow Literary Society concernono in particolare il modo di intendere il secondo contratto, quello tra governanti e governati. Riformulando la nozione di obblighi *quasi ex contractu*, nozione presente nella tradizione del diritto naturale ed esposta con attenzione sia da Carmichael sia da Hutcheson⁸⁷, Reid giungeva ad una formulazione dell’idea di obblighi connessi all’assunzione dei ruoli di governante e governato che, a suo giudizio, non poteva essere oggetto del genere di critiche portate da Hume alle teorie contrattualistiche.

Si può dire che il contratto politico teorizzato da Reid sia un contratto implicito. Lo suggeriva lui stesso quando scriveva: «in most contracts there is no necessity to mention the terms, They are implied in the very nature of the Transaction»⁸⁸. Il problema dal quale prendeva l’avvio la sua indagine era quello del consenso, meglio, dei diversi modi attraverso cui si può esprimere il consenso in un atto di tipo contrattuale:

But it is to be observed that the Consent which is essential in all Contracts may be expressed many different ways; either by a formal writing Signed sealed and delivered; or by verbal declaration of the several parties; or by actions of the parties; or even sometimes by their Silence, or by their doing nothing, when it may reasonably be presumed that they would not be silent or inactive if they did not consent⁸⁹.

Per affrontare la questione, Reid ricorreva alla teoria dei segni da lui elaborata, alla distinzione tra atti solitari della mente e atti sociali. Gli atti sociali – le azioni, e le stesse non azioni, il silenzio ad esempio – hanno una capacità comunicativa, sono segni. Hanno un significato che è colto dagli altri uomini, ed ha una portata vincolan-

te non meno di quella delle parole o degli scritti⁹⁰. Ora, continuava Reid, un atto sociale come l'assumere un ufficio, dedicarsi ad una professione o far propria una condizione, comporta immediatamente l'assumere gli obblighi di quell'ufficio, di quella professione, di quella condizione. In ogni ufficio è implicito un contratto che l'individuo è tenuto a rispettare quando sceglie quella professione, quella carica, quella condizione. Questo vale per tutti gli uffici, privati o pubblici; vale per il medico così come vale per il governante:

I conceive therefore that a King or Supreme Magistrate by taking that Office upon him voluntarily (and no man is forced into it) engages or contracts to do the duty of a king, that is to rule justly and equitably & to preserve the rights & promote the good and happiness of his people as far lies in his power, where the Laws have set limits to his power he is bound not to transgress those limits⁹¹.

Il contratto politico si configura per Reid, in realtà, come la congiunzione di due obblighi: l'obbligo del governante e l'obbligo dei governati. I magistrati sono tenuti a perseguire e a realizzare il fine proprio del governo, che è quello di preservare i diritti e promuovere la felicità dei governati, come viene precisato anche nelle lezioni di "Jurisprudence"⁹². I governati, a loro volta, sono tenuti ad obbedire ai magistrati, fintanto che essi si impegnano ad adempiere i loro obblighi e a perseguire attivamente i fini del governo. Reid delinea, dunque, una relazione tra governanti e governati di tipo lockiano: precisa che i governati non hanno rinunciato ai loro diritti, ma li hanno «deposited in the hands of the Magistrate for safe custody, not given away to serve his pleasure and Ambition», e mette in chiaro che la relazione dei governati nei confronti

del magistrato è una relazione di fiducia, di "trust". Di conseguenza, i governati possono resistere ai governanti quando questi ultimi vengono meno agli obblighi assunti: il popolo ha sempre il diritto «to resist oppression»⁹³. Reid può così ripetere nelle lezioni di "Jurisprudence": «Where Resistance is necessary to save a Nation from tyranny it is not onely Lawfull but laudable & glorious»⁹⁴.

Si può ora ricordare che, nel testo del discorso introduttivo alla discussione della Glasgow Literary Society, Reid utilizza alcune volte l'espressione "the Original Contract". Non la interpreta però in chiave storica, ma secondo le linee della teoria normativa da lui esposta a proposito degli obblighi impliciti nell'assunzione di una carica o di un ufficio: «The Sum is this That every Supreme Magistrate, by taking that office, voluntarily becomes bound to certain prestations to his people; but this includes all that is essential to a Contract»⁹⁵. Per Reid non è dunque rilevante quel che è accaduto, o non accaduto, in un lontano passato, ma il tipo di relazione esistente nel presente tra governanti e governati: si tratta sempre, a suo giudizio, di una relazione di tipo contrattuale, nella quale il consenso all'assunzione degli obblighi viene espresso implicitamente nell'atto di assumere la carica pubblica.

Si è già ricordato che in questo scritto Reid si riferisce polemicamente alla critica del contrattualismo proposta da Hume. Non fa riferimento però al *Treatise*, un'opera che aveva trovato pochi lettori, come Hume ben sapeva, ma a quanto sostenuto nel saggio *Of the Original Contract*. È ora di passare all'analisi di questo testo che avrebbe lasciato una significativa traccia nella cultura settecentesca di lingua inglese. Dall'Adam

Smith delle *Lectures on Jurisprudence*⁹⁶ fino al William Godwin della *Enquiry concerning Political Justice*⁹⁷, coloro che avrebbero proceduto a criticare l'idea di contratto sociale, o di contratto originario, si sarebbero esplicitamente rifatti proprio a quelle pagine humane, spesso citandole puntualmente.

Se si seguono gli argomenti del saggio pubblicato nel 1748, emerge che Hume sviluppa tanto una critica fondata sull'evidenza storica, quanto una critica di carattere prettamente filosofico. E la sua critica investe sia il contratto all'origine dello stato, sia il contratto tra governanti e governati: per usare il linguaggio seicentesco, tanto il *pactum societatis*, quanto il *pactum subiectionis*⁹⁸.

Muovendosi dapprima sul terreno storico, Hume scandisce il suo ragionamento in due momenti. Concede che le società umane, all'inizio del processo di civilizzazione, abbiano dato vita al governo attraverso un contratto. Concede cioè che si possa parlare di un «original contract» quando si studi la «earliest infancy»⁹⁹ dell'istituto del governo, quando si cerchi «its first origin in the woods and desarts»¹⁰⁰. Ma è una concessione di carattere retorico, che Hume non tarderà a ritrattare nella versione definitiva del saggio, pubblicata nel 1777¹⁰¹. Quel che è essenziale è che Hume procede poi a negare rigorosamente che nel mondo moderno i governi siano stati creati attraverso un contratto. I governi non sono stati istituiti dal consenso volontario dei governati, ma dall'impiego della forza da parte dei governanti:

Almost all the governments, which exist at present, or of which there remains any record in story, have been founded originally, either on usurpation or conquest, or both, without any

pretence of a fair consent, or voluntary subjection of the people¹⁰².

La critica storica si trasforma però in critica teorica; la negazione del ruolo di un contratto sociale fondativo, in negazione del ruolo del consenso. Che la negazione del carattere volontario dell'obbedienza dei sudditi sia il centro del suo argomento, che proprio quest'ultimo sia il punto che più gli sta a cuore, Hume non lo cela qualche pagina più oltre, concludendo il suo ragionamento: «It is in vain to say, that all governments are or should be, at first, founded on popular consent, as much as the necessity of human affairs will admit. [...] I maintain, that human affairs will never admit of this consent; seldom of the appearance of it»¹⁰³.

Hume coerentemente passa a criticare la nozione stessa di "consenso tacito", utilizzata dai pensatori contrattualisti di fede politica *whig* per spiegare l'obbedienza dei governati che non hanno preso parte alla stipulazione del contratto originario. Argomenta che essa è completamente implausibile, non tenendo nel dovuto conto gli aspetti di necessità forzata presenti in molti casi nell'obbedienza dei governati ai governanti. Ma, soprattutto, procede a fornire una diversa spiegazione dell'origine dell'obbligo politico; in sostanza, sostiene che se nei primi periodi in cui un dato governo è istituito i governati obbediscono «from fear and necessity», il passare del tempo li riconcilia con i governanti, favorendo la formazione di un vero e proprio obbligo di obbedienza ad essi¹⁰⁴.

Nella parte conclusiva del saggio *Of the Original Contract*, sulla falsariga di quanto aveva già argomentato nel terzo libro del *Treatise*, Hume sviluppa anche un altro genere di critica alle teorie del contratto,

che qui non si può approfondire nei dettagli. Sostiene che esse fondano l'obbligo di obbedire ai governanti sull'obbligo di mantenere le promesse, senza poi spiegare come quest'ultimo nasca, con il risultato di confondere spesso un obbligo con l'altro, e di dare origine ad un circolo argomentativo vizioso¹⁰⁵. Nel *Treatise* questo rifiuto delle teorie contrattualistiche si inseriva in un più ampio contesto concettuale i cui assunti di fondo erano costituiti dalla presa di distanza dall'impostazione giusnaturalistica, dal rifiuto cioè del riconoscimento di una legge di natura metafisicamente fondata, e dalla spiegazione di tipo convenzionalistico dell'origine della virtù della giustizia e, più in generale, delle istituzioni sociali e politiche¹⁰⁶. Ma su questo più ampio contesto concettuale, che fornisce le premesse filosofiche di fondo del saggio *Of the Original Contract*, non è possibile soffermarsi ulteriormente in questa sede.

Per il nostro ragionamento è più importante notare che con questi argomenti Hume pretendeva di aver smantellato i capisaldi teorici dell'ideologia contrattualistica *whig*, che tendeva a considerare come un tutto unitario, senza distinguere al suo interno vari tipi di teorie¹⁰⁷. Nel saggio del 1748, a conclusione della sua serrata critica alla «doctrines which founds all lawful government on an *original contract*, or consent of the people», egli individuava in Locke «the most noted of its partisans»¹⁰⁸, e riportava polemicamente alcuni passi del *Second Treatise* in cui venivano tratte alcune conseguenze politiche da quei principi generali.

È opportuno ricordare, come è già stato rilevato da alcuni studiosi, che con i suoi argomenti Hume non fa sicuramente giustizia all'opera di Locke¹⁰⁹. Se ci si limita qui a

fare riferimento al problema della storicità del contratto, va infatti osservato che Locke non aveva sostenuto che tutti i governi erano stati creati attraverso un contratto, ma soltanto argomentato che alcuni, o meglio la maggior parte di essi, era stata istituita in tal modo dal consenso del popolo¹¹⁰. Locke inoltre aveva messo in chiaro che non considerava l'appello all'evidenza storica come centrale per il suo ragionamento, notando che «an argument from what has been, to what should of right be, has no great force»¹¹¹. Si era detto perfino disposto a rinunciare al richiamo alla storia, cedendo questo terreno argomentativo ai sostenitori di tesi filmeriane, pur di mettere in luce che il punto centrale della sua costruzione teorica era di tipo normativo¹¹².

Forse è necessario interrogarsi più a fondo su chi, accanto a Locke, Hume considerasse un sostenitore, "a partizan", della dottrina contrattualistica. Nel delineare la sua critica, Hume aveva in mente svariati bersagli polemici. Probabilmente intendeva colpire le formulazioni della dottrina del contratto che facevano appello all'evidenza della storia, come ad esempio quelle proposte da William Atwood e Robert Ferguson all'indomani della Rivoluzione gloriosa; sicuramente intendeva colpire le elaborazioni più di taglio filosofico come quelle elaborate da Algernon Sidney nei *Discourses concerning Government* e da James Tyrrell nella *Bibliotheca Politica*. Ma se si tiene presente la vicenda della ricezione in Scozia della teoria pufendorfiana, una ricezione mediata dalle esigenze dell'insegnamento universitario della filosofia morale, si può forse identificare in questo Pufendorf trasformato in un pensatore anti-hobbesiano e corretto con Locke uno dei bersagli polemici di Hume. Se si tiene presente la lunga

discussione sulla storicità o meno del primo contratto, discussione che coinvolse Titius, Barbeyrac, Carmichael e Hutcheson, forse si può comprendere come mai Hume iniziasse la sua critica muovendosi sul terreno storico – terreno che non era stato sicuramente privilegiato da Locke.

La tesi che fosse storicamente implausibile ipotizzare un contratto sociale alle origini delle istituzioni politiche divenne presto una moneta corrente nella Scozia degli anni '60 del Settecento. E non casualmente. Questa tesi si accordava perfettamente con le nuove teorie stadiali dello sviluppo storico, con le ricostruzioni congetturali del passaggio *from rudeness to civilisation* che molti pensatori stavano allora elaborando¹¹³. È dato ritrovarla in autori diversi, da Adam Smith a Gilbert Stuart.

Adam Smith, lo si è già accennato, nelle lezioni di Glasgow riprendeva fedelmente molte argomentazioni del saggio *humeano*. Nelle lezioni del 1762-'63, sosteneva ad esempio che «the same notion of the obedience due to the sovereign power [...] can not proceed from any notion of contract»¹¹⁴; in quelle del 1766, riepilogando alcune tesi di taglio *humeano*, concludeva così che il dovere di lealtà verso i governanti, quello che oggi chiameremmo l'obbligo politico, poteva essere basato solo sul principio d'autorità e sul principio dell'interesse comune o generale: «Contract is not therefore the principle of obedience to civil government, but the principles of authority and utility formerly explained»¹¹⁵. Gilbert Stuart, a sua volta, nella *Historical Dissertation concerning the Antiquity of the English Constitution*, pubblicata a Edimburgo nel 1768, non aveva dubbi ad affermare che «it is absurd to suppose that the original contract ever happened»¹¹⁶. Ma gli esem-

pi si potrebbero moltiplicare. Mi interessa, piuttosto, prendere rapidamente in esame un autore per il quale le vicende della storia non intaccavano le ragioni per cui si giustificava l'obbligo politico appellandosi al consenso: Adam Ferguson.

Se nelle sue lezioni universitarie di filosofia morale, poi pubblicate con il titolo di *Institutes of Moral Philosophy*, Ferguson si serve ancora, in gran parte, di concettualizzazioni di origine *giusnaturalistica*, nella sua opera più importante e più profonda, l'*Essay on the History of Civil Society*, costruisce per lo più le sue riflessioni muovendo da un impianto di categorie di matrice repubblicana¹¹⁷. Ma tanto nell'*Essay* quanto nelle *Institutes*, Ferguson critica le teorie contrattualistiche dal punto di vista della loro plausibilità storica. Sostiene, in sostanza, che non si può ricorrere alla nozione di contratto sociale per spiegare l'origine storica della società e delle istituzioni politiche. Se l'uomo esiste da sempre in società, le istituzioni politiche si sono formate nel seno della società stessa nel corso di un lungo processo storico. Attribuire l'origine delle istituzioni politiche ad un contratto sociale significa, a suo giudizio, cadere in una forma di razionalismo astratto, poco rispettoso della storia dell'uomo. In una pagina delle *Institutes*, ad esempio, osserva:

The social compact, from which, according to some writers, the mutual duties of men are to be deduced, is a mere fiction in theory, resembling the fiction in law, by which a plea which arises from one source, is sustained as coming from another. [...] There never was in reality any contract prior to the establishment of society¹¹⁸.

Ferguson manterrà ferme queste convinzioni nel corso della sua intera produzione filosofica. Più di vent'anni dopo,

nelle pagine dei *Principles of Moral and Political Science*, le riosparrà con maggior articolazione di argomenti, prendendo anche di mira le formulazioni di marca pufendorfiana, che distinguevano due patti o due successivi momenti di un unico contratto originario. Scriverà, infatti:

We may venture to reject the idea of an *original compact*, as it is assumed, either in the formation of society itself, or in the establishment of any actual government: For men must have been already together in society, in order to form any *compact*, and must have been in practice to move in a body, before they can have concerted together for any purpose whatever¹¹⁹.

A Ferguson è chiaro, però, che le teorie del contratto sociale sono indirizzate non solo, e non tanto, ad affrontare il problema dell'origine storica, quanto la questione della legittimità del potere politico. Ben consapevole della necessità di tenere rigorosamente distinte le due questioni, egli procede quindi a fornire una teoria della legittimità delle istituzioni politiche che, se non riposa sulla nozione di contratto sociale, ruota pur sempre intorno all'idea di consenso del popolo. Ferguson critica dunque alcuni capisaldi della tradizione contrattualistica *whig*, senza però rigettare o restringere di molto la validità dell'idea politica di fondo di tale tradizione: quella del governo basato sul consenso.

Il rifiuto della teoria del contratto non spinge dunque lo scozzese ad abbracciare elementi dell'ideologia *tory*, come la teoria dell'obbedienza passiva, a suo tempo sostenuta ad esempio da Berkeley, né a riformulare la tesi di William Temple secondo cui il fondamento di tutti i governi è «la forza dell'abitudine, o opinione», come fa lo stesso Hume. Ferguson enfatizza la differenza che intercorre tra il problema delle

origini storiche delle istituzioni politiche e quello della loro legittimità, come già aveva fatto Reid. Nei *Principles* scrive: «In judging of an institution, we may repeat, that we are not so much to look to its origin as to its actual nature»¹²⁰. Le istituzioni politiche possono aver avuto origine, in un lontano passato, dall'esercizio della forza, ma si devono reggere, nel presente dell'Europa moderna, solo sul consenso dei cittadini. «It is nevertheless a manifest principle in the law of nature, that a right to command or an obligation to obey [...] can be founded in consent alone», Ferguson ribadisce in un'altra pagina dei *Principles*¹²¹. E procede così a riprendere proprio quella dottrina del consenso tacito sostenuta da Locke¹²², e per alcuni versi riproposta da Hutcheson¹²³, sulla quale Hume aveva riversato la sua feroce critica. Poichè il consenso dei genitori non può vincolare quello dei figli, è evidente che i cittadini

in every regular community are bound, not by the institutions of their ancestors on which they were not consulted, but by the consent which they themselves have given, by availing themselves of the benefits which result from such institutions¹²⁴.

Il governo che non si regge sul consenso dei cittadini, ma sull'uso della forza, è un governo illegittimo: «where any such a power is exercised it may, in the language of English law, be termed a government *de facto*, though not a government *de jure*»¹²⁵. Il governo che non si regge sul consenso dei cittadini è un governo tirannico o, in altri termini, un governo dispotico. Ed i cittadini possono resistere apertamente ai dettami del governo dispotico. Nessun sovrano può pretendere «a right to govern at discretion»; contro il «discretionary power»

di qualsiasi governo, è sempre possibile la resistenza¹²⁶.

Nella prima parte di questo saggio ho ricostruito solo *uno dei percorsi possibili* all'interno della ricezione e riformulazione, in terra scozzese, delle teorie contrattualistiche. Ho privilegiato la ricezione della teoria pufendorfiana, ma sarebbe stato possibile, e interessante, studiare nel dettaglio la ricezione del *Secondo trattato sul governo civile* di Locke nella Scozia primo settecentesca, o spingersi a prendere in esame, qualche decennio più tardi, le reazioni alla pubblicazione del *Contratto sociale* di Rousseau. Ho scelto di privilegiare la ricezione della teoria pufendorfiana, da un lato, perché il *De officio* fu per decenni il testo di riferimento dei corsi di filosofia morale delle università di Glasgow e di Edimburgo; dall'altro, perché mi avrebbe permesso di prendere in esame pensatori come Carmichael e Hutcheson che, se è vero che non appartengono alla stagione della piena maturità dell'Illuminismo scozzese, rappresentarono tuttavia per molti intellettuali scozzesi degli anni '50 e '60 importanti punti di riferimento, con cui misurarsi criticamente.

La vicenda della ricezione in terra scozzese della dottrina dei *duo pacta et unum decretum* può essere significativa da più di un punto di vista. Come in ogni storia di ricezione, la dottrina viene sottoposta a interpretazioni, deformazioni, semplificazioni. Ma queste deformazioni e queste semplificazioni sono interessanti per lo studio contemporaneo. Come viene, dunque, modificato Pufendorf? Si può osservare, innanzitutto, che gli scozzesi procedono a sciogliere le ambiguità di Pufendorf in una direzione determinata. Pufendorf viene "corretto" con Locke e interpretato come un pensatore anti-assolutista. È stato ar-

gomentato che, proprio in virtù delle sue ambivalenze, la dottrina pufendorfiana dei due contratti ha alimentato due tradizioni politiche assai diverse: una tradizione anti-assolutistica, o "liberale", a partire da Locke, ed una tradizione assolutistica, in particolare in terra tedesca, nell'ambito degli autori della scuola wolffiana¹²⁷. Carmichael, Hutcheson e Reid sfruttano le potenzialità antiassolutistiche presenti nella distinzione tra due patti e nella tesi che il secondo patto contiene una *mutua promissio* tra governanti e governati. L'antropologia di marca hobbesiana, proposta da Pufendorf, viene criticata a fondo, e sostituita da una di diversa matrice; inoltre, la sua teoria contrattualistica viene interpretata, e collocata, in un contesto concettuale anti-assolutistico ed anti-hobbesiano. La reazione anti-hobbesiana sviluppata a partire dalla seconda metà del Seicento si fa sentire, infatti, anche sugli interpreti scozzesi: l'influenza di un Cumberland su Carmichael, ad esempio, è ampiamente documentabile, così come lo è quella, ancor più significativa, di uno Shaftesbury su Hutcheson. Quella che si potrebbe chiamare l'"urbanizzazione" del pensiero di Pufendorf ne reca inevitabilmente traccia.

Si è detto, con formula semplificatoria, che Pufendorf viene "corretto" con Locke. Avrei dovuto sostenere, a rigore, che Carmichael corregge Pufendorf non solo con Locke, ma anche con Titius, con Barbeyrac, con Huber. Il dibattito che si è qui ricostruito nelle sue linee essenziali dimostra la grande circolazione dei testi e delle idee, nei primi decenni del Settecento, in particolare nei paesi protestanti. Gli intellettuali scozzesi sono tutt'altro che isolati o chiusi in una dimensione provinciale; leggono e intrattengono rapporti con i più si-

gnificativi esponenti della cultura europea continentale¹²⁸.

Se uso espressioni come “gli intellettuali scozzesi” o “gli interpreti scozzesi”, lo faccio peraltro solo per ragioni di sintesi. Perché anche questa vicenda della ricezione in Scozia della dottrina pufendorfiana, e dell’emergere quasi contemporaneo di critiche sempre più articolate alle teorie contrattualistiche, mette in luce come sia sempre più necessario concepire l’Illuminismo scozzese, non come un’esperienza sostanzialmente unitaria, ma come una stagione culturale caratterizzata da una pluralità di percorsi teorici¹²⁹. In quei decenni, non solo si riformulano patrimoni concettuali provenienti da tradizioni di pensiero differenti, ma si formano e si confrontano programmi di ricerca radicalmente diversi. E questo negli ambiti più vari della “ricerca sulla natura umana”. La contrapposizione tra Hume e Reid è un punto di riferimento, e di discussione, inevitabile, quando si proceda a ricostruire la mappa delle filosofie che intendevano stabilire la portata e i limiti della conoscenza umana; la differenza tra le impalcature concettuali di Adam Smith e di James Steuart è una questione altrettanto paradigmatica, quando ci si interroghi sui percorsi della nascente economia politica. Nello stesso ambito della riflessione politica, si affermavano tra gli scozzesi prospettive teoriche differenti, si consolidavano programmi di ricerca alternativi. E si tratta non solo, e non tanto, della contrapposizione tra pensatori che fanno proprie in primo luogo le categorie della tradizione giusnaturalistica e pensatori che riformulano concetti della tradizione repubblicana, o di quella tra filosofi contrattualisti e teorici anticontrattualisti. Se si riflette, infatti, sulla differenza che intercorre tra la criti-

ca al contratto proposta da Hume e quella sviluppata da Ferguson, si è portati a riconoscere che le critiche al contrattualismo presentano livelli di articolazione teorica e significati ideologici differenti. Se tutte le critiche alle teorie contrattualistiche sostengono l’implausibilità storica di un contratto originale, o di una serie di atti di tipo contrattuale da considerarsi alle origini delle istituzioni politiche, essi divergono poi radicalmente nella proposta di una *pars costruens*, negli elementi teorici a cui ricorrono per spiegare il fondamento della legittimità del governo e dell’obbligo politico. Si può essere critici del contrattualismo, come Hume e Smith, e ritenere che l’obbligo politico non possa essere spiegato e fondato ricorrendo all’idea di consenso espresso o tacito; oppure negare la plausibilità storica del contratto originario come fa Ferguson, e ritenere che l’idea cardine della tradizione *whig*, l’idea del consenso, sia ancora un principio a cui appellarsi nel presente.

Le differenze a livello di teorie politiche sembrano rinviare a differenze più profonde, alle assunzioni di fondo delle rispettive ricerche filosofiche; sembrano collocarsi a livello dunque dei programmi di ricerca. Se si ripensa alla discussione Carmichael, Leibniz, Pufendorf, viene in luce come le differenze ruotino attorno allo spazio che si riconosce, o si nega, alla teologia naturale, oppure, se si ripensa alle filosofie di Hutcheson e di Reid, tenendo sullo sfondo quella di Hume, emerge quali conseguenze abbia, a livello di antropologia filosofica e politica, il riconoscimento della possibilità di rintracciare un ordine provvidenziale nel creato. Anche nell’Illuminismo scozzese, dunque, le differenze tra le teorie politiche e giuridiche sembrano dipende-

re, in ultima istanza, dai fondamenti a cui i diversi filosofi pensano sia possibile far ricorso: fondamenti che si riconoscono, o si negano, alla legge di natura; giustificazioni che si offrono, o non si offrono, al riconoscimento dell'esistenza di diritti naturali. E, più in generale, sembrano dipendere dal modo stesso di intendere la riflessione politica e la filosofia politica: dal fatto che le

si riconosca una significativa capacità normativa, come ancora avviene con Carmichael e con Hutcheson, o dal fatto che la si concepisca in più limitati termini esplicativi o genetico-ricostruttivi, come avviene decisamente con Hume¹³⁰.

¹ D. Forbes, *Hume's Philosophical Politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1975; Id., *Hume and the Scottish Enlightenment*, in *Philosophers of the Scottish Enlightenment*, edited by S. Brown, Brighton, Harvester Press, 1979, pp. 94-109; Id., *Natural Law and the Scottish Enlightenment*, in R.H. Campbell, A.S. Skinner (edited by), *Origins and Nature of the Scottish Enlightenment*, Edinburgh, John Donald, 1982, pp. 186-204.

² Si veda, ad esempio, P. Stein, *From Pufendorf to Adam Smith: the Natural Law Tradition in Scotland*, in N. Horn (hrsg. von), *Europäisches Rechtsdenken in Geschichte und Gegenwart*, München, C.H. Beck, 1982, vol. I, pp. 667-679; P. Stein, *The Legal Philosophy of the Scottish Enlightenment*, in *Rechtsphilosophie der Aufklärung*, Berlin-New York, de Gruyter, 1982, pp. 61-78.

³ Tra i lavori di Knut Haakonssen, si vedano almeno: *What Might Properly Be Called Natural Jurisprudence?*, in Campbell and Skinner (edited by), *Origins and Nature of the Scottish Enlightenment* cit., pp. 205-225; *Natural Law and the Scottish Enlightenment*, "Man and Nature-L'homme et la nature", IV, 1985, pp. 47-80; *Natural Jurisprudence in the Scottish Enlightenment: Summary of an Interpretation*, in N. MacCormick, Z. Bankowski (edited by), *Enlight-*

enment, Rights and Revolution. Essays in Legal and Social Philosophy, Aberdeen, Aberdeen University Press, 1989, pp. 36-52; *Natural Law and Moral Philosophy. From Grotius to the Scottish Enlightenment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

⁴ Nei paragrafi successivi riprendo e integro osservazioni e tesi argomentate, in forma più ampia, nel mio saggio: M. Geuna, *Pufendorf in Scozia: ricezione e critica dell'idea di contratto sociale*, in M. Ferronato (a cura di), *Dal «De Jure Naturae et Gentium» di Samuel Pufendorf alla codificazione prussiana del 1794*, Padova, Cedam, 2005, pp. 303-361.

⁵ Per i dati biografici essenziali, si veda: J. Moore, M. Silverthorne, voce *Carmichael, Gershom (1672-1729)*, in E. Craig (edited by), *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, London, Routledge, 1998, vol. II, pp. 206-208; Moore, voce *Carmichael, Gershom (1672-1729)*, in J.W. Yolton, J.W. Price, J. Stephens (edited by), *The Dictionary of Eighteenth-Century British Philosophers*, Bristol, Thoemmes, 1999, vol. I, pp. 178-180.

⁶ G. Carmichael, *S. Puffendorfi De Officio Hominis et Civis, juxta Legem Naturalem, Libri Duo. Editio nova, aucta observationibus & supplementiis. Academiae Institutionis causâ adjectis a Gershomo Carmichael Philosophiae in Academia*

Glascuensi Professore, Glasguae, Ex Officina Donaldi Govan, Academia Typographi, 1718.

⁷ Id., *S. Puffendorfi De Officio Hominis et Civis, juxta Legem Naturalem, Libri Duo... Editio Secunda priore Auctior & Emendatior*, Edinburgi, Typis Joannis Mosman & Sociorum, 1724. Le citazioni seguenti di passi delle osservazioni, dei supplementi e dell'appendice di Carmichael saranno tutte tratte da questa edizione, a cui farò riferimento con l'abbreviazione: G. Carmichael, *S. Puffendorfi De Officio*.

⁸ Sulla vicenda della cattedra di filosofia morale dell'Università di Edimburgo, e sull'adozione delle opere di Pufendorf come testi di riferimento, cfr. R.B. Sher, *Professors of Virtue: the Social History of the Edinburgh Moral Philosophy Chair in the Eighteenth Century*, in M.A. Stewart (edited by), *Studies in the Philosophy of the Scottish Enlightenment*, Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 87-126.

⁹ G.W. Leibniz, *Monita Quaedam ad Samuelis Puffendorfi Principia, Gerh. Wolth. Molano Directa*, in L. Dutens (a cura di), *Opera omnia*, Genevae, Apud Fratres de Tournes, 1768, IV, 3, pp. 275-283; trad. it. *Parere sui principi di S. Puffendorf*, in G.W. Leibniz, *Scritti politici*, a cura di V. Mathieu, Torino, Utet, 1951, pp. 245-260.

¹⁰ La citazione è tratta dalle note di

- Carmichael alla *Auctoris Praefatio*, stampata con paginazione non numerata. Nell'ultima nota citata, Carmichael concludeva: «Videsis CL. Leibnitii (seu ut inscribitur, Anonymi) censuram Auctoris, a Barbeyracio examinatum, § 7».
- ¹¹ Sui peculiari caratteri della "Natural Jurisprudence" di Carmichael, si vedano Stein, *From Pufendorf to Adam Smith* cit., in part. pp. 667-672; J. Moore, M. Silverthorne, *Gershom Carmichael and the Natural Jurisprudence Tradition in Eighteenth-Century Scotland*, in I. Hont, M. Ignatieff (edited by), *Wealth and Virtue. The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 73-87; Moore, Silverthorne, *Natural Sociability and Natural Rights in the Moral Philosophy of Gershom Carmichael*, in V. Hope (edited by), *Philosophers of the Scottish Enlightenment*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1984, pp. 1-12.
- ¹² Le citazioni precedenti sono tratte dal primo *Supplementum*, numerato con numeri romani, pp. i-v.
- ¹³ Carmichael, *S. Puffendorfi De Officio* cit., *Appendix*, § 5, p. 513.
- ¹⁴ Cfr. *Appendix*, § 7 e § 8, p. 513; altre formulazioni nel testo del secondo *Supplementum*, numerato con numeri arabi, alle pp. 54 e 56.
- ¹⁵ Le due citazioni precedenti sono tratte dai §§ 6 e 8 del secondo *Supplementum*, pp. 57 e 58.
- ¹⁶ Il riferimento a Richard Cumberland, ed al suo *De legibus Naturae* cadeva proprio nel § 7, p. 57, tra la formulazione del primo e quella del secondo precetto.
- ¹⁷ Cfr. S. Pufendorf, *De jure naturae et gentium*, hrsg. von F. Böhling, in W. Schmidt-Biggemann (hrsg. von), *Gesammelte Werke*, Berlin, Akademie Verlag, 1998, Band 4.1, II.3.24, pp. 162-163. Mi riferirò successivamente a questa edizione del testo con l'abbreviazione *De jure*.
- ¹⁸ Si ricordi che Leibniz, nel § 2 dei *Monita* (ed. cit. p. 277; trad. it. cit., p. 250) aveva osservato: «Sublimior est pleniorque disciplina juris naturae exposita secundum disciplinam Christianorum (de qua *Praschius*) immo verorum philosophorum, quam ut omnia praesentis vitae commodis metiatur».
- ¹⁹ È opportuno ricordare che Carmichael diede alle stampe, dopo la conclusione del suo lavoro sul *De officio*, proprio una *Synopsis Theologiae Naturalis, sive Notitiae, de Existentia, Attributis, et Operationibus Summi Numinis, ex ipsa rerum Natura haustae. Studiosae Juventutis usibus accomodata* (Edinburgo, 1729). I principali scritti di Gershom Carmichael sono ora disponibili in traduzione inglese: cfr. Moore, Silverthorne (edited by), *Natural Rights on the Threshold of the Scottish Enlightenment. The Writings of Gershom Carmichael*, Indianapolis, Liberty Fund, 2002 (la *Synopsis* vi è tradotta alle pp. 221-281).
- ²⁰ Cfr. Haakonssen, *Natural Law and the Scottish Enlightenment* cit., in part. pp. 62-64; Id., *Natural Jurisprudence and the Theory of Justice*, in A. Broadie (edited by), *The Cambridge Companion to the Scottish Enlightenment*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 205-221, in part. p. 214.
- ²¹ Carmichael, *S. Puffendorfi De Officio* cit., II *Supplementum*, § 15, p. 61: «Haec Jura esse, in similibus circumstantiis, omnibus aequalia; atque adeo, sive a natura data sint, omnibus, quousque eorum jacturam non fecerunt, ex aequo competere».
- ²² Ivi, § 17, p. 62.
- ²³ Cfr. J.B. Schneewind, *The Invention of Autonomy. A History of Modern Moral Philosophy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 331-333.
- ²⁴ Cfr. Carmichael, *S. Puffendorfi De Officio* cit., II *Supplementum*, § 17, p. 62; e la formulazione quasi identica in *Appendix*, § 11, pp. 514-515.
- ²⁵ Ivi, I.9.1, p. 159.
- ²⁶ Pufendorf, *De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo*, hrsg. von G. Hartung, in Schmidt-Biggemann (hrsg. von), *Gesammelte Werke*, Berlin, Akademie Verlag, 1997, Band 2, II.5.7, p. 70. Mi riferirò successivamente a questa edizione del testo pufendorffiano con l'abbreviazione *De officio*.
- ²⁷ Ivi, II.6.7, p. 71.
- ²⁸ *De jure*, VII.2.7, p. 644.
- ²⁹ *De officio*, II.6.9, p. 71.
- ³⁰ Ivi, p. 72.
- ³¹ *De jure*, VII.2.8 p. 645: «Que hactenus de duobus pactis & uno decreto diximus, illustrari possunt per illa, quae circa constitutionem regni Romani memorat Dionysius Halicarn.»
- ³² *Ibidem*.
- ³³ Quest'ultima citazione e le due precedenti in ivi, p. 646.
- ³⁴ P. Bayle, *Nouvelles Lettres de l'auteur de la Critique générale de l'Histoire du Calvinisme* [1685], Lettre XVII, sect. 2 e 5, in *Oeuvres diverses*, La Haye, 1727, pp. 280-282; trad. it. parziale in A.M. Battista (a cura di), *L'assolutismo laico*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 358-366.
- ³⁵ Cfr. G.G. Titius, *Observationes in Samuelis L.B. de Pufendorf De Officio Hominis et Civis juxta Legem Naturalem. Libros Duos...*, Leipzig, Lanckis, 1703, in part. la observatio 547 e la observatio 555. Per le annotazioni di Barbeyrac, cfr. Pufendorf, *Le Droit de la Nature et des Gens... traduit du Latin par Jean Barbeyrac avec des notes du traducteur et une préface qui sert d'introduction à tout l'ouvrage*, Amsterdam, 1706. Ho utilizzato la *Seconde Edition, revûe et augmentée considérablement*, Amsterdam, 1712; particolarmente importante è il commento di Barbeyrac sviluppato nella nota 1 a VII.1.7, t. 2, pp. 218-221, e nella nota 2 a VII.2.8, t. 2, p. 234.
- ³⁶ Carmichael (*S. Puffendorfi De Officio* cit., II.6.9, n.1, p. 374) riflette sui problemi posti dai casi di interregno; ritiene che per affrontare correttamente si debba

postulare la permanente efficacia del primo patto.

³⁷ Ivi, II.5.7, n. 1, p. 365.

³⁸ Il rinvio a Locke in ivi, p. 366. Carmichael insiste sulla verosimiglianza storica della tesi pufendorfiana, esplicitando di nuovo la sua critica alle tesi di Titius e di Barbeyrac, in ivi, II.6.9, n.1, p. 378.

³⁹ Le due citazioni precedenti in ivi, p. 373.

⁴⁰ Ivi, p. 374: «Hoc vero potest agi, vel magis explicite, per diversos succedentes actus, juxta ordinem ab Auctore descriptum; vel compendiosius, per unum, qui utramque dictam modo obligationem pariens iis omnibus aequipoileat».

⁴¹ Ivi, p. 378.

⁴² Ivi, II.6.10, p. 72. Il riferimento è a *De civ. V.9*.

⁴³ Cfr. *De jure*, VII.2.13, p. 650: «Unde civitatis haec commodissima videtur definitio, quod sit persona moralis composita, cujus voluntas, ex plurium pactis implicita & unita, pro voluntate omnium habetur, ut singulorum viribus & facultatibus ad pacem & securitatem communem uti possit». Sulla dipendenza di Pufendorf da Hobbes, a proposito della definizione dello Stato come "persona", classiche le osservazioni di R. Derathé (*Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps*, Paris, Vrin, 1972, pp. 397-410).

⁴⁴ Cfr. G. Titius, *Observatio* 557: «Desumpta est haec definitio ex Hobbesio *de civ. c. 5 § 2* (sic) nec valde laudari debet, cum Civitatem & Imperantem confundet [...] Facienda quidem, in definitione Civitatis, mentio Imperantis est, sed non ideo hic, in ejus locum substituendus, quod tamen aperte heic est».

⁴⁵ Carmichael, *S. Puffendorfi De Officio* cit., II.6.10, n. 1, p. 379.

⁴⁶ Sull'utilizzazione del termine "State" e del concetto di Stato-persona, nei teorici politici di lingua inglese, tra Sei e Settecento, si veda almeno Q. Skinner,

Hobbes and the purely artificial person of the state, in *Visions of Politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, vol. 3, pp. 177-208; e Id., *From the state of princes to the person of the state*, in ivi, vol. 2, pp. 368-413, in part. pp. 394-410.

⁴⁷ Carmichael, *S. Puffendorfi De Officio* cit., II.7.1, n. 1, p. 387.

⁴⁸ Così nel titolo del quarto paragrafo del nono capitolo del secondo libro del *De officio*, come appare nel sommario preposto al testo, nell'edizione curata da Carmichael, a p. 401. Nel corso del paragrafo Pufendorf osservava: «Habet denique & peculiariter *Sanctimoniam* summum imperium, ut non solum ejus jussis legitimis resistere nefas sit; sed & ejusdem asperitas, non secus atque a probis liberis parentum morositas, a civilibus sit patienter ferenda» (ivi, p. 404).

⁴⁹ Ivi, II.9.2, n. 1, p. 402.

⁵⁰ Ivi, II.9.3, n. 1, p. 403.

⁵¹ Ivi, II.9.4, n. 1, p. 405.

⁵² Ivi, pp. 405-406. Sul problema della resistenza, Carmichael richiama con grande considerazione, a fianco di quelle di Locke, le tesi del giurista frisone Ulrich Huber, esposte nel *De Jure Civitatis, Libri Tres*, opera pubblicata per la prima volta a Franeker nel 1672.

⁵³ Carmichael, *S. Puffendorfi De Officio* cit., I.12.2, n.1, pp. 212-216.

⁵⁴ Cfr. *De jure*, VI.3.1-11 e VII.3.1; *De officio*, II.4.1-6.

⁵⁵ Carmichael, *S. Puffendorfi De Officio* cit., II.4.4, n. 1, p. 353.

⁵⁶ Ivi, p. 354: «non ideo tamen ipse Homo alterius dominio subjicitur, ut ex classe personarum, in classem rerum delapsus intelligi debeat». E continuava: «imo absurdum videtur, ut ipsius Justiniani verbis [...] leviter mutatis hic utar, *Hominem in rebus esse*». Per la discussione del problema della conquista, invece, si veda ivi, II.10.2, n.1, pp. 420-425.

⁵⁷ Il testo dell'edizione edimburghese fu ristampato senza variazioni, ma con diversa paginazio-

ne, a Basilea nel 1739; le note, i supplementi, e l'appendice di Carmichael vennero poi ristampate a Leida, nel 1769.

⁵⁸ Cfr. Pufendorf, *Le Droit de la Nature et des Gens... traduit du Latin par Jean Barbeyrac, Cinquième Edition, revüé de nouveau, & fort augmentée*, Amsterdam, De Coup, 1734. Barbeyrac menzionava le note di Carmichael dodici volte nel suo commento e ricordava anche con gratitudine il fatto che questi gli aveva comunicato per lettera alcuni errori presenti nelle sue edizioni precedenti del testo: cfr. nota 1 a IV.11.17, vol. 1, p. 684.

⁵⁹ F. Hutcheson, *Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria, Ethices & Jurisprudentiae Naturalis Elementa continens. Lib. III, Auctore Francisco Hutcheson, in Academia Franciscano Hutcheson, in Academia Glasguensi P.P.*, Glasguae, Foulis, 1742, p. ii (corsivi di Hutcheson). Per un'edizione contemporanea del testo, si veda Id., *Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria, with A Short Introduction to Moral Philosophy*, edited by L. Turco, Indianapolis, Liberty Fund, 2007.

⁶⁰ Sull'esistenza di diverse filosofie morali in Hutcheson, si vedano, ad esempio, le tesi espresse in Moore, *The Two Systems of Francis Hutcheson: On the Systems of the Scottish Enlightenment*, in Stewart (edited by), *Studies in the Philosophy of the Scottish Enlightenment* cit., pp. 37-59; Id., *Hutcheson's Theodicy: The Argument and the Contexts of A System of Moral Philosophy*, in P.B. Wood (edited by), *The Scottish Enlightenment. Essays in Reinterpretation*, Rochester, The University of Rochester Press, 2000, pp. 239-266.

⁶¹ Cfr. Schneewind, *The Invention of Autonomy* cit., pp. 334-342. Tra i saggi italiani più recenti, L. Turco, *Introduzione a Hutcheson, Saggio sulla natura e condotta delle passioni*, Bologna, Clueb, 1997, pp. vi-xxxix; A. Lupoli, *Introduzione a Hutcheson, Ricerca sull'origine delle nostre idee di bellezza e di virtù*, Milano, Baldini&Castoldi,

- 2000, pp. 5-70.
- ⁶² Hutcheson, *An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue*, London, 1725, p. 256; trad. it. *Ricerca sull'origine delle nostre idee di bellezza e virtù* cit., p. 403.
- ⁶³ Lupoli, *Introduzione a Hutcheson, Ricerca sull'origine delle nostre idee di bellezza e di virtù* cit., p. 25.
- ⁶⁴ R. Wodrow, *Analecta or Materials for a History of Remarkable Providences*, edited by M. Leisman, Edinburgh, Maitland Club, 1843, vol. IV, p. 185.
- ⁶⁵ Hutcheson, *De naturali hominum socialitate. Oratio Inauguralis*, Glasgoviae, Typis Academicis, 1730. Per un inquadramento storico ed un commento puntuale a questo testo, T. Mautner, *Introduction*, in Hutcheson, *On Human Nature. Reflections on our common systems of morality. On the social nature of man*, edited by T. Mautner, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 1-87. Seguono la datazione della prolusione proposta da Mautner.
- ⁶⁶ Hutcheson, *De naturali hominum socialitate. Oratio Inauguralis* cit., p. 7.
- ⁶⁷ Ivi, p. 11. Sul problema toccato da Hutcheson, cfr. A. Pacchi, *Hobbes e l'epicurismo*, in «Rivista critica di storia della filosofia», XXXIII, 1978, pp. 54-71, poi anche in Id., *Scritti hobbesiani (1978-1990)*, a cura di Lupoli, Milano, Franco Angeli, 1998, pp. 29-46; F. Palladini, *Lucrezio in Pufendorf*, in «La Cultura», XIX, 1981, pp. 110-149.
- ⁶⁸ Sulla "natural jurisprudence" di Hutcheson, S. Buckle, *Natural Law and the Theory of Property. Grotius to Hume*, Oxford, Clarendon, 1991, pp. 191-233; Haakonssen, *Natural Law and Moral Philosophy* cit., pp. 63-99.
- ⁶⁹ Cfr. *De jure*, II.2.2 e *De officio*, II.1.9.
- ⁷⁰ Hutcheson, *Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria* cit., p. 263.
- ⁷¹ Id., *Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria, Libri III. Ethices et Jurisprudentiae Naturalis Elementa continens, Editio altera auctior et emendatior*, Glasguae, Foulis, 1745, p. 291. Le citazioni seguenti dell'*Institutio* sono tratte da quest'ultima edizione.
- ⁷² Ivi, p. 293 per il rinvio alla lunga nota di Carmichael a *De officio*, II.6.9, sopra in parte analizzata. Questo rinvio in nota a Carmichael non compariva nella prima edizione (Hutcheson, *Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria* cit., p. 266); l'espressione «tres actus in imperio constituendo» compare invece nell'indice-sommario dell'opera, a p. ix.
- ⁷³ Le due citazioni precedenti nell'ultima edizione (Id., *Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria* cit., p. 293). Si veda il passo corrispondente in Id., *A Short Introduction* cit., p. 286. L'idea è presentata anche nelle pagine del *System* dedicate all'origine dei "Bodies Politick". Cfr. Id., *A System of Moral Philosophy, in Three Books*, Glasgow, Foulis-London, Millar, 1755, vol. II, p. 227.
- ⁷⁴ Un altro terreno sul quale Hutcheson seguiva dappresso Carmichael, e rinviava direttamente alle sue annotazioni, era quello costituito dalle riflessioni sulla schiavitù e sui limiti da porre alle sue possibili legittimità. Cfr. Id., *Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria* cit., pp. 279-286; per il rinvio alle "accessiones" di Carmichael, ivi, p. 282.
- ⁷⁵ Le due citazioni precedenti in ivi, pp. 310-311.
- ⁷⁶ Su Hutcheson e il circolo di Molesworth a Dublino, tra gli studi più recenti: M.A. Stewart, *John Smith and the Molesworth Circle*, in «Eighteenth-Century Ireland», n. 2, 1989, pp. 89-102; M. Brown, *Francis Hutcheson and the Molesworth Connection*, in «Eighteenth-Century Ireland», n. 14, 1999, pp. 62-76. Tra gli studi italiani, P. Zanardi, *Molesworth, Toland e Shaftesbury: repubblicanesimo, religione, propaganda*, in A. Santucci (a cura di), *Filosofia e cultura nel settecento britannico*, Bologna, Il Mulino, 2000, vol. I, pp. 391-414; Id., *Filosofi e repubblicani alle origini dell'Illuminismo. Shaftesbury e il suo circolo*, Padova, Edizioni Saperre, 2001, pp. 155-179.
- ⁷⁷ Per una prima introduzione a questo aspetto della riflessione di Hutcheson, mi permetto di rinviare a Geuna, *La tradizione repubblicana e l'illuminismo scozzese*, in Turco (a cura di), *Filosofia, scienza e politica nel Settecento britannico*, Padova, Il Poligrafo, 2003, pp. 49-86, in part. pp. 61-66.
- ⁷⁸ Adam Ferguson, Thomas Reid e Adam Smith comparivano nella lista dei "Subscribers" anteposta, con paginazione non numerata, alla edizione citata de *A System of Moral Philosophy*, curata dal figlio di Hutcheson e stampata nel 1755.
- ⁷⁹ Se John Locke si era servito dell'espressione analoga «original compact», Lord Bolingbroke, ad esempio, aveva utilizzato proprio l'espressione «original contract». Si veda: J. Locke, *Two Treatises of Government*, II, § 97, edited by P. Laslett, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 332, trad. it. *Due Trattati sul Governo*, a cura di L. Pareyson, Torino, Utet, 1982, p. 299; Lord Bolingbroke, *A Dissertation upon Parties*, XIII, in *The Works of Lord Bolingbroke*, London, Henry G. Bohn, 1844, vol. II, p. 117.
- ⁸⁰ Hutcheson, *A System of Moral Philosophy* cit., vol. II, p. 227; l'espressione «original contract» compare invece in ivi, pp. 226 e 231. Su contratto sociale e deduzione del governo nel pensiero politico di Hutcheson, si veda almeno W. Leidhold, *Ethik und Politik bei Francis Hutcheson*, Karl Alber, Freiburg-München, 1985, pp. 251-276.
- ⁸¹ Cfr. T. Reid, *Political Jurisprudence*, in *Practical Ethics. Being Lectures and Papers on Natural Religion, Self-Government, Natural Jurisprudence, and the Law of Nations*, edited from the manuscripts with an introduction and

- a commentary by Haakonssen, Princeton, Princeton University Press, 1990, pp. 245-253 (tale testo sarà citato d'ora in poi come *Practical Ethics*). Il titolo dello scritto è del curatore dell'edizione; si tratta del testo di una lezione di "Jurisprudence" tenuta da Reid il 24 aprile 1766.
- ⁸² Cfr. Id., *Social Contract as Implied Contract*, in *Practical Ethics* cit., pp. 236-244; il titolo dello scritto è del curatore dell'edizione. La sessione della Glasgow Literary Society si tenne il 1° Aprile 1768. Su questo testo si veda almeno: M. Dalgarno, *Taking upon Oneself a Character: Reid on Political Obligation*, in M. Dalgarno, E. Matthews (edited by), *The Philosophy of Thomas Reid*, Dordrecht, Kluwer, 1989, pp. 369-385. Si tenga presente che in questo scritto Reid si riferisce, in vari passi, in modo polemico, alle tesi esposte da Hume nel saggio *Of the Original Contract*.
- ⁸³ Per un quadro complessivo della filosofia di Reid, si veda: K. Lehrer, *Thomas Reid*, London, Routledge, 1989. Sulla sua filosofia morale, da ultimo: A. Benz, *Die Moralphilosophie von Thomas Reid zwischen Tradition und Innovation*, Bern, Haupt, 2000. Tra gli studi italiani, si vedano i saggi sui diversi aspetti della ricerca intellettuale di Reid, pubblicati nel volume di Santucci (a cura di), *Filosofia e cultura nel Settecento britannico* cit., vol. II, pp. 261-489.
- ⁸⁴ Le due citazioni sono tratte da Reid, *Political Jurisprudence*, in *Practical Ethics* cit., p. 245.
- ⁸⁵ Ivi, p. 247.
- ⁸⁶ Id., *Social Contract as Implied Contract*, in ivi, p. 243.
- ⁸⁷ In generale, sulla nozione di obblighi quasi *ex contractu* si veda ora: P. Birks, G. McLeod, *The Implied Contract Theory of Quasi-Contract: Civilian Opinion Current in the Century before Blackstone*, in «Oxford Journal of Legal Studies», VI, 1986, pp. 46-85; in particolare, sulla nozione di obblighi quasi *ex contractu* in Carmichael ed in Hutcheson, nozione non discussa nell'articolo precedente, si veda Haakonssen, *Commentary*, in Reid, *Practical Ethics* cit., pp. 403 e 406-407.
- ⁸⁸ Id., *Social Contract as Implied Contract*, in ivi, p. 238.
- ⁸⁹ Ivi, p. 237.
- ⁹⁰ *Ibidem*. Su questi aspetti della filosofia di Reid, si veda ora P.J. Diamond, *Common Sense and Improvement. Thomas Reid as Social Theorist*, Frankfurt am Main, Lang, 1998, in part. pp. 283-335.
- ⁹¹ Reid, *Social Contract as Implied Contract*, in *Practical Ethics* cit., p. 239.
- ⁹² Id., *Political Jurisprudence*, in ivi, p. 250: «The End of all Political Government is to preserve the Rights and to promote the felicity of the Governed».
- ⁹³ Id., *Social Contract as Implied Contract*, in ivi, p. 240.
- ⁹⁴ Id., *Political Jurisprudence*, in ivi, p. 252.
- ⁹⁵ Id., *Social Contract as Implied Contract*, in ivi, pp. 240-241.
- ⁹⁶ A. Smith, *Lectures on Jurisprudence*, edited by R.L. Meek, D.D. Raphael, P.G. Stein, Oxford, Clarendon Press, 1978, "Report of 1762-63" LJ(A), pp. 315-318 e 321; trad. it. *Lezioni di Glasgow*, a cura di E. Pesciarelli, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 401-404 e 409, "Report dated 1766" - LJ(B), pp. 402-404, trad. it. cit., pp. 519-520.
- ⁹⁷ W. Godwin, *An Enquiry concerning Political Justice, and its Influence on General Virtue and Happiness*, [1793], III.2, ora in M. Philp (edited by), *Political and Philosophical Writings of William Godwin*, London, Pickering, 1993, vol. III, pp. 83-86, in part. p. 84 per il rinvio in nota da parte di Godwin al saggio humeano *Of the Original Contract*.
- ⁹⁸ Per un'efficace introduzione alla teoria politica humeana, che comprende anche una rapida ricostruzione delle principali interpretazioni storiografiche, cfr. Haakonssen, *The Structure of Hume's Political Theory*, in D.F. Norton (edited by), *The Cambridge Companion to Hume*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 182-221.
- ⁹⁹ Hume, *Of the Original Contract*, in *Essays Moral, Political and Literary*, edited by E.F. Miller, Indianapolis, Liberty Press, 1987, p. 469; trad. it. in Id., *Opere*, a cura di E. Lecaldano, E. Mistretta, Bari, Laterza, 1971, vol. II, p. 868. Per una interpretazione delle tesi presentate da Hume in questo saggio, si veda almeno: S. Buckle and D. Castiglione, *Hume's Critique of the Contract Theory*, in «History of Political Thought», XII, n. 3, 1991, pp. 457-480; Castiglione, *History, Reason and Experience: Hume's Arguments against Contract Theories*, in D. Boucher, P. Kelly (edited by), *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, London, Routledge, 1994, pp. 95-114.
- ¹⁰⁰ Hume, *Of the Original Contract* cit., p. 468; trad. it. cit., vol. II, p. 867.
- ¹⁰¹ Nella versione definitiva del saggio, Hume osserverà a proposito del consenso all'origine delle prime istituzioni politiche: «Yet even this consent was long very imperfect, and could not be the basis of a regular administration». E si spingerà inoltre a sostenere: «No compact or agreement, it is evident, was expressly formed for general submission; an idea far beyond the comprehension of savages» (*ibidem*; trad. it. cit., vol. II, pp. 867-868).
- ¹⁰² Ivi, p. 471; trad. it. cit., vol. II, p. 870.
- ¹⁰³ Ivi, p. 473; trad. it. cit., vol. II, pp. 872-873.
- ¹⁰⁴ Sul problema del consenso tacito, ivi, pp. 475-478, trad. it. cit., vol. II, pp. 874-877; sulla questione dell'obbligo politico, ivi, pp. 474-475, trad. it. cit., vol. II, pp. 873-874.
- ¹⁰⁵ Ivi, pp. 479-481, trad. it. cit., vol. II, pp. 878-880; Id., *A Treatise of Human Nature*, edited by P.H. Niddich, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 493; tr. it. in Id., *Opere* cit., vol. I, pp. 573-582.

- ¹⁰⁶ Su questi temi, è sempre importante E. Lecaldano, *Hume e la nascita dell'etica contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 1991, in part. pp. 195-241.
- ¹⁰⁷ Un'attenta distinzione tra i vari tipi di teorie contrattualistiche elaborati nell'età di Locke e nei decenni successivi è ora fornita da M.P. Thompson, *Ideas of Contract in English Political Thought in the Age of Locke*, New York and London, Garland Publishing, 1987.
- ¹⁰⁸ Hume, *Of the Original Contract* cit., p. 486, trad. it. cit., vol. II, p. 885. Sulla ricezione delle tesi lockiane nel Settecento inglese e scozzese, si veda M. Goldie, *Introduction*, in Id., (edited by), *The Reception of Locke's Politics*, London, Pickering & Chatto, voll. 1-6, 1999, vol. I, pp. xvii-lxx.
- ¹⁰⁹ Cfr. Thompson, *Hume's Critique of Locke and the "Original Contract"*, in «Il pensiero politico», X, n. 2, 1977, pp. 189-201; J. Dunn, *From Applied Theology to Social Analysis: the Break between John Locke and the Scottish Enlightenment*, in Hont, Ignatieff (edited by), *Wealth and Virtue* cit., pp. 119-135.
- ¹¹⁰ Locke, *Two Treatises of Government*, II, §§ 102-104 cit., pp. 334-336, trad. it. cit., pp. 301-303. Nel §103, in particolare, Locke osserva: «I have given several Examples out of History, of People free and in the State of Nature, that being met together incorporated and began a Commonwealth»; ricorda inoltre che, nel caso in cui i sostenitori di tesi filmeriane si ponessero ad indagare le origini dei governi, «they should find at the foundation of most of them, something very little favourable to the design they promote».
- ¹¹¹ Ivi, §103 cit., p. 336; trad. it. cit., p. 303.
- ¹¹² *Ibidem*. Si può ricordare qui che neanche l'argomento humeano secondo cui i teorici contrattualisti whig fondano l'obbligo politico sull'obbligo di mantenere le promesse può essere fatto valere contro Locke.
- ¹¹³ Tra gli studi italiani recenti sulle storie congetturali, si veda: D. Francesconi, *L'età della storia. Linguaggi storiografici dell'Illuminismo scozzese*, Bologna, Il Mulino, 2003; S. Sebastiani, *I limiti del progresso: razza e genere nell'Illuminismo scozzese*, Bologna, Il Mulino, 2008. Tra gli studi anglosassoni, ricordo almeno: C.J. Berry, *Social Theory of the Scottish Enlightenment*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1997, in part. pp. 91-155.
- ¹¹⁴ Smith, *Lectures on Jurisprudence* cit., p. 316. Egli così continuava: «Again, if the first members of the society had entered into a contract with certain persons to whom they entrusted the sovereign power, their obedience would indeed have been founded on a contract in a great measure; but this can not be the case with their posterity; they have entered into no such a contract. The contract of ones predecessors never binds one merely because it was his».
- ¹¹⁵ Ivi, p. 404.
- ¹¹⁶ C. Stuart, *Historical Dissertation concerning the Antiquity of the English Constitution*, Edinburgh, 1768, p. 151 in nota.
- ¹¹⁷ Tra gli studi più recenti sul pensiero di Ferguson, si vedano i saggi raccolti nei volumi: E. Heath, V. Merolle (edited by), *Adam Ferguson: History, Progress, and Human Nature*, London, Pickering & Chatto, 2008; Id. (edited by), *Adam Ferguson: Philosophy, Politics and Society*, London, Pickering & Chatto, 2009. Tra gli altri saggi dell'ultimo decennio, cfr. F. Oz-Salzberger, *Scots, Germans, Republic, and Commerce*, in M. van Gelderen, Q. Skinner (edited by), *Republicanism: A Shared European Heritage*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, vol. II, pp. 197-226; A. Kalyvas, I. Katznelson, *Adam Ferguson's agonistic liberalism: modern commercial society and the limits of classical republicanism*, in Id. (edited by), *Liberal Beginnings. Making a Republic for the Moderns*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 51-87. Mi permetto di rinviare anche al mio contributo: Geuna, *Republicanism and Commercial Society in the Scottish Enlightenment: The Case of Adam Ferguson*, in *Republicanism: A Shared European Heritage* cit., vol. II, pp. 177-195.
- ¹¹⁸ A. Ferguson, *Institutes of Moral Philosophy, for the Use of Students in the College of Edinburgh*, Edinburgh, 1769, pp. 199-200. Cfr. Id., *An Essay on the History of Civil Society* [1967], edited by Forbes, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1966, p. 63; trad. it. *Saggio sulla storia della società civile*, a cura di P. Salvucci, Firenze, Vallecchi, 1973, pp. 75-76.
- ¹¹⁹ Id., *Principles of Moral and Political Science. Being Chiefly a Retrospect of Lectures delivered in the College of Edinburgh*, Edinburgh, 1792, vol. II, p. 244 (citerò d'ora in poi questo testo con l'abbreviazione *Principles*).
- ¹²⁰ Ivi, p. 234. Nella pagina precedente, Ferguson aveva già sottolineato che «We are not always to look back to the origin of a custom or practice, in order to judge of its validity».
- ¹²¹ Ivi, p. 244.
- ¹²² Cfr. Locke, *Two Treatises of Government*, II, §§ 119-122 cit., p. 347-349; trad. it. cit., pp. 315-317.
- ¹²³ Cfr. Hutcheson, *A System of Moral Philosophy* cit., vol. II, pp. 228-231.
- ¹²⁴ Ferguson, *Principles* cit., vol. II, p. 233. Cfr. anche ivi, pp. 245-246.
- ¹²⁵ Ivi, pp. 244-245. Su questi aspetti del pensiero di Ferguson, sempre illuminanti le tesi di David Kettler (*Ferguson's Principles: Constitution in Permanence*, in «Studies in Burke and his Time», XIX, n. 3, 1978, pp. 209-222; Id., *Adam Ferguson: His Social and Political Thought*, New Brunswick, NJ, Transaction, 2005).
- ¹²⁶ Ferguson, *Principles* cit., vol. II, pp. 234-235 e p. 504.

¹²⁷ Cfr. A. Renaut, *Le contractualisme comme philosophie politique*, in Id. (sous la dir. de), *Histoire de la philosophie politique*, Paris, Calmann-Lévy, 1999, t. II, pp. 309-349, in part. pp. 320-327.

¹²⁸ Carmichael, ad esempio, non solo corrisponde con s'Gravesande e con Barbeyrac, ma conosce bene e cita, nelle pagine della sua *Synopsis*, il Malebranche della *Recherche de la Vérité* e il Leibniz

degli *Essais de Théodicée*.

¹²⁹ Sulla pluralità di paradigmi teorici e di tradizione di pensiero presenti nell'Illuminismo scozzese, oltre agli scritti di Haakonssen raccolti nel volume citato *Natural Law and Moral Philosophy*, si veda l'equilibrato quadro di insieme proposto in Robertson, *The Scottish Contribution to the Enlightenment*, in Wood (edited by), *The Scottish Enlightenment. Essays in*

Reinterpretation cit., pp. 37-62.

¹³⁰ Ringrazio di cuore Luca Scuccimarra per il generoso e prezioso aiuto che mi ha dato nella revisione del testo. Di errori e omissioni, come si dice sempre, sono ovviamente l'unico responsabile.